

UWPSAMMELSTIFTUNG

FÜR BERUFLICHE VORSORGE

Regolamento di previdenza

In vigore dal 1° gennaio 2018

SOMMARIO	PAGINA
A. DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Termini e definizioni	4
Art. 2 Scopo della Fondazione	6
Art. 3 Ammissione alla Fondazione	6
Art. 4 Esame dello stato di salute	7
Art. 5 Averì e accrediti di vecchiaia	7
Art. 6 Remunerazione	8
Art. 7 Salario assicurato	8
B. PRESTAZIONI ASSICURATIVE	8
Art. 8 Prestazioni assicurate	8
Art. 9 Rendita di vecchiaia e capitale di vecchiaia	9
Art. 10 Rendita transitoria AVS	10
Art. 11 Rendita per figli di pensionati	10
Art. 12 Concetto di invalidità e misurazione del grado di invalidità	10
Art. 13 Rendita d'invalidità	11
Art. 14 Rendita per figli di invalidi	11
Art. 15 Esenzione dall'obbligo di contribuzione	12
Art. 16 Rendita per coniugi superstiti	12
Art. 17 Rendita per partner conviventi	13
Art. 18 Rendita per orfani	14
Art. 19 Capitale di decesso	14
Art. 20 Adeguamento delle prestazioni all'evoluzione dei prezzi	15
Art. 21 Disposizioni per il versamento	15
C. SCIoglimento DEL RAPPORTO DI PREVIDENZA	16
Art. 22 Scadenza, prolungamento della copertura, rimborso	16
Art. 23 Ammontare della prestazione d'uscita	17
Art. 24 Utilizzo della prestazione d'uscita	17

D.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	19
Art. 25	Computo di prestazioni di terzi, riduzioni delle prestazioni	19
Art. 26	Decurtazione delle prestazioni, diritti nei confronti di terzi civilmente responsabili 20	
Art. 27	Garanzia delle prestazioni, compensazione	20
Art. 28	Obbligo di informazione e di notifica	20
Art. 29	Informazione degli assicurati	21
Art. 30	Proprietà di abitazioni: prelievo anticipato e costituzione in pegno	21
Art. 31	Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata	22
Art. 32	Liquidazione parziale	24
E.	FINANZIAMENTO E PATRIMONIO	24
Art. 33	Finanziamento	24
Art. 34	Contributi degli assicurati e del datore di lavoro	24
Art. 35	Prestazione d'entrata, riscatto	24
Art. 36	Riscatto per pensionamento anticipato, conto di riscatto	25
Art. 37	Congedo non retribuito	26
Art. 38	Contabilità e investimento patrimoniale	26
Art. 39	Equilibrio finanziario	26
F.	ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE	27
Art. 40	Organi della Fondazione	27
Art. 41	Consiglio di Fondazione	27
Art. 42	Compiti del Consiglio di Fondazione	28
Art. 43	Commissione di previdenza	28
Art. 44	Ufficio di revisione e perito riconosciuto in materia di previdenza professionale	28
G.	DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 45	Prestazioni in casi di rigore	28
Art. 46	Applicazione del Regolamento e interpretazione delle lacune	29
Art. 47	Modifiche al Regolamento	29
Art. 48	Contenzioso	29

ALLEGATO 1 – PIANO PREVIDENZIALE INDIVIDUALE DELLA SINGOLA CASSA DI PREVIDENZA

Allegato 2 – Aliquote di conversione

Allegato 3 – Liquidazione parziale

Allegato 4 – Misure di risanamento

Allegato 5 – Modello per coorti

A. Disposizioni generali

Art. 1 Termini e definizioni

¹ Nel presente Regolamento vengono utilizzati i seguenti termini così definiti:

AVS	Assicurazione vecchiaia e superstiti.
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946.
Età	Età LPP: la differenza tra l'anno corrente e l'anno di nascita;
Allegato 1	Allegato 1 del Regolamento di previdenza: nell'Allegato 1 viene definito il piano previdenziale della cassa di previdenza (piano delle prestazioni e piano di finanziamento).
Salario annuo	Componenti del salario considerate ai fini della previdenza professionale; normalmente il salario annuo soggetto ad AVS.
Datore di lavoro	Il datore di lavoro che si è affiliato alla Fondazione per l'attuazione della previdenza professionale per i propri dipendenti.
Dipendente	Lavoratori e lavoratrici che hanno in essere un rapporto di lavoro con il datore di lavoro.
Coniuge avente diritto	Il coniuge divorziato o l'ex partner a cui è riconosciuta una prestazione a titolo di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata.
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982.
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984.
OPP3	Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute del 13 novembre 1985.
Delegato	Ogni singolo rappresentante dei lavoratori e del datore di lavoro per ciascuna cassa di previdenza scelto dalla commissione di previdenza della cassa pensioni per l'elezione ai consigli di Fondazione.
Assemblea dei delegati	Assemblea dei delegati per l'elezione periodica del consiglio di Fondazione, a meno che l'elezione non avvenga per corrispondenza.
Destinatario	Assicurato, beneficiario di rendita o altro avente diritto a prestazioni della Fondazione.
Unione domestica registrata	Le persone con stato civile «in unione domestica registrata» ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali del 18 giugno 2004 sono equiparate di principio ai coniugi.

Conto di riscatto	Conto fruttifero per il finanziamento del riscatto di riduzioni della rendita e di rendite transitorie AVS in caso di pensionamento anticipato.
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1994.
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994.
Regolamento interno	Regolamento interno per le commissioni di previdenza.
Prestazione d'uscita ipotetica	Avere di vecchiaia passivo che la Fondazione gestisce per il beneficiario di prestazioni d'invalidità nel corso della sua invalidità.
AI	Assicurazione federale per l'invalidità.
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959.
Deduzione di coordinamento	Deduzione dal salario annuo che serve a calcolare le prestazioni dell'assicurazione sociale (statale).
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992.
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero del 30 marzo 1911.
Regolamento sull'organizzazione	Regolamento sull'organizzazione e l'amministrazione della Fondazione.
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata del 18 giugno 2004.
Beneficiario di rendita	Destinatario della Fondazione che percepisce rendite (non assicurato).
Età di pensionamento	Età di pensionamento AVS: primo giorno del mese che segue al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 64° per le donne; sono fatte salve le disposizioni in deroga secondo il piano di previdenza (Allegato 1).
Fondazione	Fondazione Collettiva UWP, Basilea.
Consiglio di Fondazione	Organo supremo della Fondazione con composizione paritetica.
LAINF	Legge federale sull'assicurazione infortuni del 20 marzo 1981.
Assicurato	Lavoratore ammesso nella Fondazione.

Salario assicurato	Salario annuo al netto della deduzione di coordinamento; i premi e le prestazioni vengono calcolati con riferimento al salario assicurato.
Commissione di previdenza	Organo di amministrazione della cassa di previdenza.
Cassa di previdenza	All'interno della Fondazione collettiva è un «istituto di previdenza» del datore di lavoro affiliato che costituisce un'unità amministrativa a sé stante.
PPA	Promozione della proprietà d'abitazione
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994.
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907.

² Fatta eccezione per l'età di pensionamento, tutte le disposizioni regolamentari si applicano a prescindere dal genere. Di seguito vengono utilizzate laddove possibile espressioni neutre rispetto al genere, diversamente le definizioni maschili valgono anche per le donne e viceversa.

³ Le persone con stato civile «in unione domestica registrata» sono equiparate ai coniugi. Ciò vale anche per le prestazioni ai superstiti, la divisione della prestazione d'uscita allo scioglimento dell'unione domestica, l'obbligo di consenso al pagamento di prestazioni in contanti, al prelievo anticipato e alla costituzione in pegno degli averi di previdenza per l'acquisto della proprietà di abitazioni.

Art. 2 Scopo della Fondazione

¹ La Fondazione persegue lo scopo di attuare la previdenza professionale obbligatoria e la previdenza professionale più estesa contro le conseguenze economiche di vecchiaia, decesso e invalidità per i dipendenti di datori di lavoro affiliati alla Fondazione e per i loro familiari e superstiti nell'ambito della LPP e delle sue disposizioni esecutive nonché del CC e del CO. L'affiliazione di un datore di lavoro alla Fondazione avviene sulla base di una convenzione di affiliazione che deve essere portata a conoscenza dell'autorità di vigilanza.

² La Fondazione accorda in ogni caso almeno le prestazioni previste dalla LPP. A questo scopo gestisce per ogni assicurato e per ogni beneficiario di rendita un conto di controllo da cui si può accertare in qualunque momento l'aver di vecchiaia LPP per lui costituito e i diritti minimi che gli spettano per legge ai sensi della LPP.

Art. 3 Ammissione alla Fondazione

¹ Alla Fondazione vengono ammessi i dipendenti che hanno compiuto il 17° anno di età e non hanno raggiunto ancora l'età di pensionamento e il cui salario annuo presumibile assoggettato al contributo AVS supera il salario minimo ai sensi dell'art. 7 LPP. Restano riservati i cpv. 2 e 3 e le disposizioni in deroga nel piano previdenziale (Allegato 1). L'ammissione avviene a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro e comunque non prima del 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età.

² Non sono ammessi alla Fondazione:

- a) i lavoratori indipendenti senza propri dipendenti;
- b) i dipendenti che sono invalidi almeno al 70% ai sensi dell'Al e quelli che mantengono provvisoriamente un rapporto di assicurazione presso un altro istituto di previdenza in conformità all'art. 26a LPP;

- c) i dipendenti che al momento dell'ammissione alla Fondazione risultano parzialmente invalidi ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per invalidità (LAI) sono ammessi nell'assicurazione a condizione che il loro salario annuo assoggettato al contributo AVS superi il salario minimo di cui all'art. 7 cpv. 1 LPP. Questo importo limite viene corrispondentemente ridotto del diritto a una rendita parziale. Tale riduzione si applica per analogia alle persone interessate dalla proroga del rapporto di assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP;
- d) i dipendenti assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre i tre mesi, i dipendenti sono assicurati dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;
- e) i dipendenti non attivi in Svizzera o la cui attività in Svizzera non presenta probabilmente carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, se presentano domanda alla Fondazione.

³ L'ammissione alla Fondazione per la previdenza professionale più estesa e l'assicurazione per l'aumento delle prestazioni della previdenza estesa avviene solamente dietro conferma esplicita da parte della Fondazione.

⁴ Gli assicurati con infermità congenita o divenuti invalidi quando erano ancora minorenni (art. 18 lett. b e c LPP e art. 23 lett. b e c LPP) sono assicurati per tutte le prestazioni per i superstiti e d'invalidità esclusivamente ai sensi della LPP.

⁵ La Fondazione non offre alcuna assicurazione volontaria ai dipendenti che sono al servizio di più datori di lavoro.

Art. 4 Esame dello stato di salute

¹ Prima di ammettere nuove persone alla copertura dei rischi decesso e invalidità, la Fondazione può richiedere un esame dello stato di salute.

² L'assicurato è tenuto a rispondere in modo completo e veritiero alle domande sul suo stato di salute. La Fondazione ha la facoltà di richiedere un esame medico a proprie spese.

³ In assenza di una conferma scritta di ammissione da parte della Fondazione, le prestazioni sono limitate al minimo di legge previsto dalla LPP.

⁴ Per i rischi decesso e invalidità nell'ambito della previdenza professionale più estesa, la Fondazione può applicare una riserva di cinque anni dall'ammissione o dall'aumento delle prestazioni. La copertura previdenziale ottenuta con le prestazioni d'uscita non può essere ridotta da una riserva sulla salute, eccetto nel caso in cui tale copertura fosse già oggetto di una precedente riserva. In questo caso si deve tenere conto del tempo già trascorso della riserva precedente. Per l'intera durata del diritto alla prestazione la Fondazione eroga unicamente le prestazioni minime di legge se nel periodo di validità della riserva il danno alla salute oggetto della riserva determina il decesso o l'incapacità lavorativa, che a loro volta danno diritto alle prestazioni per decesso o invalidità.

⁵ All'assicurato viene comunicata un'eventuale riserva dopo che è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria per l'esame di ammissione.

⁶ Se l'assicurato non comunica eventuali circostanze di pericolo per la salute preesistenti (violazione dell'obbligo di notifica) o fornisce informazioni non veritiere nel corso dell'esame di salute, la Fondazione ha facoltà di ridurre le prestazioni per decesso o invalidità fino alle prestazioni minime di legge entro tre mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza della violazione.

Art. 5 Averi e accrediti di vecchiaia

¹ L'avere di vecchiaia gestito per ogni assicurato si compone di:

- accrediti di vecchiaia regolamentari,
- prestazioni d'entrata apportate,

- importi di riscatto e altri conferimenti,
- interessi,
- dedotti eventuali prelievi per la proprietà d'abitazioni e il divorzio.

Gli accrediti di vecchiaia dell'anno in corso non producono interessi; gli altri versamenti e prelievi vengono remunerati a partire dalla data di valuta.

² Gli accrediti di vecchiaia sono definiti nel piano previdenziale (Allegato 1).

Art. 6 Remunerazione

¹ I tassi di interesse determinanti ai fini della remunerazione degli averi di vecchiaia per ogni pool patrimoniale e anno di affiliazione vengono fissati annualmente dal Consiglio di Fondazione, tenuto conto dei redditi da capitale realizzati e dei gradi di copertura (riserva di fluttuazione disponibile o fondi liberi della Fondazione).

Il Consiglio di Fondazione stabilisce alla fine di ogni anno i tassi di interesse applicabili all'anno in corso nonché i tassi di interesse da applicare alle uscite che avvengono nel corso dell'anno seguente.

² Nel fissare la remunerazione degli averi di vecchiaia, il Consiglio di Fondazione si basa sull'interesse tecnico della Fondazione.

Art. 7 Salario assicurato

¹ Il salario assicurato corrisponde al salario annuo decurtato della deduzione di coordinamento. Il limite superiore è rappresentato dal salario massimo assicurato in base al piano previdenziale (Allegato 1) che viene fissato dalla commissione di previdenza in accordo con il datore di lavoro. Esso non può in alcun caso superare il massimo di legge ai sensi dell'art. 79c LPP (decuplo dell'importo limite superiore secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP). Il limite inferiore del salario assicurato corrisponde all'importo minimo di legge ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 LPP, fatte salve eventuali disposizioni in deroga previste nel piano previdenziale (Allegato 1).

² Il salario annuo viene definito nel piano previdenziale (Allegato 1). Esso corrisponde di norma al salario determinante ai sensi della LAVS. Per i dipendenti che non lavorano con salario mensile, il salario annuo viene fissato sulla base dell'ultimo salario annuo conosciuto tenendo conto delle variazioni concordate per l'anno in corso.

³ La deduzione di coordinamento è definita nel piano previdenziale (Allegato 1). Nel caso di assicurati con invalidità parziale, la deduzione di coordinamento viene abbassata nella misura del diritto alla rendita. Per lavoratori a tempo parziale la deduzione di coordinamento viene calcolata in base alle disposizioni del piano previdenziale (Allegato 1).

B. Prestazioni assicurative

Art. 8 Prestazioni assicurate

La Fondazione accorda agli assicurati e ai superstiti le seguenti prestazioni:

- | | |
|--|---------|
| Prestazioni di vecchiaia | |
| • rendita di vecchiaia e capitale di vecchiaia | Art. 9 |
| • rendita transitoria AVS | Art. 10 |
| • Rendita per figli di pensionati | Art. 11 |
| • Prestazioni in caso di invalidità | |
| • concetto di invalidità e misurazione del grado di invalidità | Art. 12 |
| • rendita d'invalidità | Art. 13 |
| • rendita per figli di invalidi | Art. 14 |

- Esenzione dall'obbligo di contribuzione Art. 15
- Prestazioni in caso di decesso
 - rendita per coniugi superstiti Art. 16
 - rendita per superstiti ai coniugi divorziati Art. 16
 - rendita per partner conviventi Art. 17
 - rendite per orfani Art. 18
- Capitale in caso di decesso Art. 19
- Conto di riscatto Art. 36
- Prestazioni in caso di uscita
 - prestazione d'uscita Art. 23

Art. 9 Rendita di vecchiaia e capitale di vecchiaia

¹ Il diritto a una prestazione di vecchiaia insorge alla chiusura del rapporto di lavoro dopo la prima data ammessa per il pensionamento anticipato secondo il piano previdenziale (Allegato 1). Restano riservate le disposizioni di cui all'Art. 22 cpv. 2. Il pensionamento ordinario ha luogo il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di pensionamento. L'assicurato ha la possibilità di richiedere il pensionamento anticipato tra la prima data ammessa citata nel piano previdenziale (Allegato 1) e l'età di pensionamento ordinaria.

Un pensionamento parziale è possibile dalla data in cui è ammesso un pensionamento anticipato in base al piano previdenziale (Allegato 1), ma presuppone l'approvazione del datore di lavoro. Devono essere soddisfatti tutti i seguenti presupposti:

- a) il grado di occupazione deve essere ridotto in modo sostanziale e duraturo di almeno il 20%;
- b) sono accettate non più di tre fasi di pensionamento parziale;
- c) a una riduzione del grado di occupazione si deve accompagnare una corrispondente riduzione del salario;
- d) il prelievo delle prestazioni di vecchiaia deve essere proporzionato alla riduzione del grado di occupazione.

Si consiglia all'assicurato di chiarire con le autorità fiscali competenti gli effetti fiscali di un pensionamento parziale.

La prestazione di vecchiaia può essere corrisposta sotto forma di rendita di vecchiaia oppure come capitale di vecchiaia ai sensi del cpv. 3. L'assicurato può riscattare in tutto o in parte la riduzione della prestazione di vecchiaia dovuta al pensionamento prima dell'età ordinaria con versamenti mensili o in un'unica soluzione qualora ciò sia previsto dal piano previdenziale (Allegato 1) (Art. 36).

Gli assicurati il cui salario annuo dopo il compimento del 58° anno di età abbia subito una riduzione al massimo della metà, possono esigere che la previdenza venga mantenuta al massimo con le prestazioni assicurate fino a quel momento fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Il datore di lavoro ha l'obbligo solamente di versare i contributi del datore di lavoro sul salario assicurato ridotto.

Il prelievo delle prestazioni di vecchiaia può essere differito se il dipendente prosegue l'attività lavorativa oltre l'età di pensionamento. Un differimento è possibile fino e non oltre il compimento del 70° anno di età.

Qualora il piano previdenziale (Allegato 1) preveda accrediti di vecchiaia oltre l'età di pensionamento, si può ulteriormente accumulare l'aver di vecchiaia per mezzo di accrediti di vecchiaia. Non sussiste più alcun diritto a prestazioni in caso di incapacità di guadagno (rendita d'invalidità, rendita per figli di invalidi, esenzione dal pagamento dei contributi). Se insorge un'incapacità al la-

voro, l'assicurazione cessa e vengono erogate le prestazioni di vecchiaia previste. In caso di decesso il diritto viene disciplinato dalle disposizioni relative alle prestazioni in favore dei superstiti per i beneficiari di rendite di vecchiaia. Non è più possibile impiegare il capitale previdenziale per finanziare l'acquisto di un'abitazione di proprietà. Se l'assicurato al momento in cui raggiunge l'età di pensionamento ordinaria dispone di possibilità di riscatto, i riscatti volontari per migliorare le prestazioni possono essere effettuati anche mentre viene protratta la previdenza. Il potenziale di riscatto si riduce degli accrediti di vecchiaia effettuati nel periodo di proroga dell'assicurazione, dei conferimenti e degli interessi.

² La rendita di vecchiaia risulta dalla conversione dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento (Art. 5) applicando l'aliquota di conversione in base all'Allegato 2.

³ Al momento del pensionamento l'avere di vecchiaia può essere versato sotto forma di capitale di vecchiaia. L'ammontare massimo del prelievo di capitale dipende dal piano previdenziale (Allegato 1). Tutte le prestazioni coassicurate vengono decurtate proporzionalmente all'ammontare del prelievo.

Il prelievo del capitale di vecchiaia deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione con un preavviso non inferiore a tre mesi. Con l'inizio di tale periodo di preavviso la dichiarazione per il prelievo diventa irrevocabile. In caso di persone coniugate è necessaria inoltre la firma del coniuge comprovata dall'esibizione di un documento d'identità ed eventualmente autenticata d'ufficio o da un notaio su richiesta della Fondazione.

⁴ Diritto di scegliere l'ammontare della rendita futura attesa per il coniuge: al momento di percepire la rendita di vecchiaia l'assicurato può elevare la rendita futura attesa per il coniuge (Art. 16). La rendita di vecchiaia viene quindi ridotta sotto il profilo attuariale tenendo conto delle circostanze personali (in particolare dell'età del partner/coniuge).

L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Fondazione l'aumento della rendita futura attesa per il coniuge non più tardi di tre mesi prima di beneficiare della rendita di vecchiaia, diversamente il diritto di scelta decade.

La Fondazione può far dipendere l'aumento della rendita futura attesa per il coniuge da un esame dello stato di salute.

⁵ Per l'inizio, la conclusione e le modalità dei versamenti di rendite e di capitale si fa riferimento all'Art. 21 .

Art. 10 Rendita transitoria AVS

Gli assicurati che optano per il pensionamento anticipato possono percepire una rendita transitoria AVS di cui possono sostanzialmente stabilire in autonomia l'importo e la durata. La rendita transitoria AVS non può superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia AVS. Il prelievo della rendita transitoria AVS ha l'effetto di ridurre per tutta la vita la rendita di vecchiaia e le prestazioni coassicurate. L'assicurato può prefinanziare in tutto o in parte la rendita transitoria AVS tramite versamenti mensili o in un'unica soluzione qualora ciò sia previsto dal piano previdenziale (Allegato 1) (Art. 36).

Art. 11 Rendita per figli di pensionati

Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha figli che al suo decesso avrebbero diritto a una rendita per orfani (Art. 18), l'assicurato può richiedere per loro delle rendite per figli di pensionati a partire dalla sua età di pensionamento. La rendita per figli di pensionati dovuta per ogni figlio è definita nel piano previdenziale (Allegato 1).

Art. 12 Concetto di invalidità e misurazione del grado di invalidità

¹ Sussiste incapacità di guadagno ai sensi del presente Regolamento se

- a) la persona assicurata ha subito un danno alla salute imputabile a malattia o infortunio, da cui derivi una compromissione delle forze fisiche o psichiche e che
- b) rende impossibile in tutto o in parte l'esercizio di un'attività lucrativa in una situazione equilibrata del mercato del lavoro in questione, condizione che presumibilmente è destinata a perdurare o continuare per lungo tempo dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili, e
- c) quindi subisce una perdita di guadagno.

² Ha diritto a prestazioni di invalidità una persona invalida che

- a) all'insorgere dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha determinato l'invalidità, era assicurata presso la Fondazione
- b) e ha un'invalidità di almeno il 40%.

³ Ha diritto a prestazioni di invalidità anche un assicurato che

- a) in seguito a infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa tra il 20% e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato quando l'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, si è aggravata almeno al 40%;
- b) è diventato invalido quando era ancora minorenni e presentava un'incapacità al lavoro compresa tra il 20% e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato quando l'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, si è aggravata almeno al 40%.

In ambedue i casi il diritto alle prestazioni è limitato alle prestazioni minime LPP.

⁴ La Fondazione riconosce per principio il grado di incapacità di guadagno stabilito dalla AI, ad eccezione del caso in cui la decisione della AI appaia palesemente insostenibile o formalmente scorretta. In casi particolari la Fondazione può far valutare le condizioni di salute dell'assicurato da un medico di fiducia.

Art. 13 Rendita d'invalidità

¹ Se l'assicurato diventa invalido prima di aver raggiunto l'età di pensionamento (Art. 12 cpv. 1), acquisisce il diritto a una rendita di invalidità.

² L'assicurato ha diritto a una rendita di invalidità totale in base al piano previdenziale (Allegato 1) se è divenuto invalido a seguito di malattia, se il grado di invalidità è di almeno il 70% oppure se è divenuto invalido con un grado di invalidità pari almeno al 70% a seguito di infortunio e in base al piano previdenziale (Allegato 1) risulta inclusa la copertura infortuni.

³ Il diritto a una rendita parziale viene calcolato in percentuale sulla rendita d'invalidità totale come segue:

- a) con un grado di invalidità di almeno il 60% vengono erogati i tre quarti della rendita,
- b) con un grado di invalidità di almeno il 50% viene erogata metà della rendita,
- c) con un grado di invalidità di almeno il 40% viene erogato un quarto della rendita.

Se il grado di invalidità è inferiore al 40% non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.

⁴ Per l'inizio, la conclusione e le modalità di pagamento delle rendite si fa riferimento all'Art. 21 .

Art. 14 Rendita per figli di invalidi

Se il beneficiario di una rendita d'invalidità ha dei figli che al suo decesso avrebbero diritto a una rendita per orfani (art. 18), l'assicurato può richiedere per loro delle rendite per figli di invalidi. La rendita per figli di invalidi dovuta per ogni figlio è definita nel piano previdenziale (Allegato 1). In caso di invalidità parziale la rendita corrisponde al rapporto tra la rendita d'invalidità parziale e la rendita d'invalidità totale moltiplicato per la rendita per figli di invalidi totale.

² Per l'inizio, la conclusione e le modalità di pagamento delle rendite si fa riferimento per analogia alle disposizioni dell'Art. 21 sulle rendite d'invalidità e per gli orfani.

Art. 15 Esenzione dall'obbligo di contribuzione

¹ L'obbligo di contribuzione per il dipendente e per il datore di lavoro decade alla scadenza del periodo di attesa indicato nel piano previdenziale (Allegato 1) per la durata dell'incapacità al lavoro con un grado di almeno il 40%, certificata da un medico e conseguente a malattia o infortunio. Il grado di esenzione dall'obbligo di contribuzione fino all'insorgenza dell'incapacità di guadagno (Art. 12 cpv. 1) è determinato dal grado di incapacità al lavoro certificato da un medico e secondo l'Art. 13 cpv. 2 e 3 sulla base del salario annuo assicurato all'insorgenza dell'incapacità al lavoro.

² Dal momento in cui subentra l'incapacità di guadagno (Art. 12 cpv. 1) decade l'obbligo di pagamento dei contributi per il dipendente e per il datore di lavoro secondo il grado di invalidità riconosciuto dalla Fondazione in base all'Art. 13 cpv. 2 e cpv. 3.

³ Nel corso della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP continua a sussistere il diritto all'esenzione dalla contribuzione nella medesima misura in essere prima della soppressione o della riduzione della rendita di invalidità AI.

⁴ Il diritto all'esenzione dalla contribuzione di cui al cpv. 2 cessa, fatto salvo il cpv. 3, con l'estinzione del diritto ad una rendita d'invalidità.

⁵ Le disposizioni di cui all'Art. 26 si applicano per analogia.

Art. 16 Rendita per coniugi superstiti

¹ Se muore un assicurato coniugato o un beneficiario di una rendita coniugato, il coniuge superstite acquisisce il diritto a una rendita per coniugi se al decesso dell'assicurato

- a) deve assumersi il mantenimento di almeno un figlio oppure
- b) ha superato il 45° anno di età e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

Qualora non soddisfi nessuno di questi requisiti, il coniuge superstite ha diritto a una indennità una tantum pari a tre volte la rendita per coniugi annua.

È fatta salva una regolamentazione più favorevole relativa al diritto a rendite per coniugi (copertura estesa) in base al piano previdenziale (Allegato 1).

La possibilità di prelevare la rendita per coniugi sotto forma di capitale è stabilita nel piano previdenziale (Allegato 1).

² La rendita per coniugi si estingue con il decesso o il nuovo matrimonio del coniuge superstite.

³ La rendita per coniugi viene definita nel piano previdenziale (Allegato 1). Qualora il beneficiario della rendita di vecchiaia abbia scelto di aumentare la rendita futura attesa per il coniuge ai sensi dell'art. 9 cpv. 4, la rendita per coniugi ammonterà alla percentuale corrispondente della rendita di vecchiaia in corso.

⁴ Nel caso in cui all'insorgenza del diritto a una rendita per coniugi, il coniuge superstite sia più giovane dell'assicurato di oltre 10 anni, la rendita viene decurtata dell'1% della rendita per coniugi totale per ogni anno o frazione di anno che superi la differenza di 10 anni di età.

⁵ Se l'assicurato o il beneficiario di una rendita ha contratto matrimonio dopo il compimento del 65° anno di età, la rendita per coniugi, eventualmente già ridotta per effetto delle disposizioni di cui sopra, viene decurtata del 20% del proprio valore per ogni anno che superi il 65° anno di età.

Se l'assicurato o il beneficiario di una rendita ha contratto matrimonio dopo il compimento del 65° anno di età e in quel momento era affetto da una grave malattia che gli doveva essere nota, non viene erogata alcuna rendita se interviene il decesso a causa della medesima malattia entro due anni dal matrimonio.

È comunque garantita la rendita per coniugi superstiti ai sensi della LPP.

⁶ Il coniuge divorziato dell'assicurato o del beneficiario di rendita deceduto ha diritto a una rendita per coniugi superstiti ai sensi della LPP se al momento del decesso sono soddisfatte entrambe le condizioni che seguono:

- a) il matrimonio è durato almeno 10 anni,
- b) la sentenza di divorzio ha assegnato al coniuge divorziato una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1, dell'art. 125 o dell'art. 126 cpv. 1 CC.

⁷ L'ex partner viene equiparato al coniuge divorziato con la sentenza di scioglimento della convivenza registrata se al momento del decesso sono soddisfatte entrambe le condizioni che seguono:

- a) la convivenza registrata è durata almeno 10 anni,
- b) la sentenza di scioglimento ha riconosciuto all'ex partner una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC o dell'art. 34 cpv. 2 e 3 LUD.

Le prestazioni della Fondazione possono essere tuttavia decurtate se sommandole alle prestazioni per superstiti dell'AVS superano le prestazioni stabilite nella sentenza di divorzio.

Le rendite per superstiti dell'AVS vengono calcolate a tal fine solo per la parte eccedente un proprio diritto a una rendita di invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS. Queste disposizioni si applicano per analogia a prestazioni statali imputabili di assicuratori sociali stranieri.

⁸ Il diritto alla rendita per superstiti sussiste solo per il periodo durante il quale la rendita sarebbe stata dovuta.

⁹ Per l'inizio, la conclusione e le modalità di pagamento delle rendite si fa riferimento inoltre all'Art. 21 .

Art. 17 Rendita per partner conviventi

¹ Il convivente superstite ha diritto a una rendita per partner conviventi se al decesso dell'assicurato o del beneficiario di rendita sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

- entrambi i partner non sono coniugati né vivono in un'unione domestica registrata o di altro tipo;
- entrambi i partner non sono uniti da un rapporto di parentela o di filiazione adottiva;
- il partner superstite
 - ha superato il 45° anno di età ed è provato che abbia vissuto ininterrottamente con l'assicurato o il beneficiario della rendita nella stessa economia domestica in un rapporto di convivenza per i cinque anni precedenti il decesso,oppure
 - al momento del decesso viveva nella stessa economia domestica con l'assicurato e deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni,
- l'unione domestica è stata comunicata alla Fondazione quando il defunto era ancora in vita.

² Si definisce unione domestica l'esistenza di una economia domestica in comune e la presenza di un rapporto di coppia esclusivo.

³ Prima che subentri un caso di previdenza l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Fondazione tramite apposito modulo l'esistenza di una unione domestica che attribuisce un diritto alle prestazioni e deve farlo a partire dal momento in cui sussistono i presupposti (cinque anni di convivenza o figli comuni). La comunicazione deve essere sottoscritta da entrambi i partner. Le firme devono essere autenticate. Ai fini del pagamento al partner superstite di una rendita per conviventi sono determinanti in ogni caso i rapporti al momento del decesso dell'assicurato. Lo scioglimento dell'unione domestica deve essere prontamente comunicato alla Fondazione.

⁴ L'ammontare della rendita per partner conviventi corrisponde a quello della rendita per coniugi superstiti ai sensi dell'Art. 16 . Non sussiste in questo caso il diritto di scelta sull'ammontare della rendita futura attesa per coniugi superstiti ai sensi dell'art. 9 cpv. 4.

⁵ Nel caso in cui il partner convivente sia più giovane dell'assicurato deceduto di oltre 10 anni, la rendita viene decurtata dell'1% della rendita per partner conviventi totale per ogni anno o frazione di anno che superi la differenza di 10 anni di età.

⁶ Se il partner superstite contrae matrimonio o costituisce una nuova convivenza, il diritto alla rendita per partner conviventi si estingue. La Fondazione verifica periodicamente la sussistenza del diritto alla rendita. Nel caso di abusi il Consiglio di Fondazione può decurtare o annullare la rendita per partner conviventi.

⁷ Se il beneficiario di una rendita per partner conviventi percepisce una rendita per coniugi superstiti o una rendita per conviventi da un'assicurazione sociale o da un istituto di previdenza nazionale o estero, tali prestazioni vengono computate nella rendita per partner conviventi da corrispondere. Allo stesso modo vengono computati anche i versamenti per alimenti conseguenti a una sentenza di divorzio. Il Consiglio di Fondazione ha la facoltà di ridurre o sospendere la rendita per partner conviventi qualora la persona avente diritto alla prestazione non fornisca informazioni su tutti i redditi computabili.

Art. 18 Rendita per orfani

¹ Al decesso di un assicurato o di un beneficiario di rendita ognuno dei suoi figli acquisisce il diritto a una rendita per orfani. La rendita viene riconosciuta al figlio fino al compimento del 18° anno di età. Per i figli che sono ancora in formazione e che non esercitano in modo prevalente una attività lucrativa o non la possono esercitare in tutto o in parte a seguito di un'infermità fisica o mentale, il diritto si estende sino al compimento del 25° anno di età. Se il figlio è incapace di guadagno in modo permanente, il Consiglio di Fondazione decide in merito al pagamento di una rendita vitalizia.

Minori in affidamento e figliastri ottengono il diritto a una rendita per orfani solamente se l'assicurato deceduto doveva provvedere in modo determinante al loro mantenimento.

² La rendita per orfani viene definita nel piano previdenziale (Allegato 1).

³ Per l'inizio, la conclusione e le modalità di pagamento delle rendite si fa riferimento all'Art. 21 .

Art. 19 Capitale di decesso

¹ Alla morte di un assicurato o di un beneficiario di prestazioni di invalidità temporanee, un capitale di decesso diviene esigibile se per tale persona era stato accumulato un avere di vecchiaia che non è necessario o è solo parzialmente necessario per finanziare le rendite per superstiti¹ oppure se sussiste il diritto a un capitale di decesso supplementare in base al piano previdenziale (Allegato 1).

² Indipendentemente dal diritto successorio e fatte salve le disposizioni del piano previdenziale (Allegato 1) sono titolari del diritto:

- a) il coniuge superstite, in sua mancanza
- b) i figli che hanno diritto a una rendita per orfani da parte della Fondazione, in loro mancanza
- c) le persone fisiche che hanno ricevuto un sostegno considerevole da parte del defunto oppure la persona che ha vissuto in un rapporto di convivenza con lui ininterrottamente negli ultimi cinque anni fino al suo decesso oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, ammesso che tale persona non riceva una rendita vedovile o per partner conviventi; in sua mancanza

¹ Rendite per coniugi superstiti, partner conviventi od orfani
Fondazione Collettiva UWP

- d) i figli dell'assicurato deceduto che non soddisfano i presupposti di cui all'Art. 18 , i genitori o i fratelli e le sorelle.

³ Le persone di cui alla lettera c) sono aventi diritto solamente se la loro identità è stata comunicata per iscritto alla Fondazione. La comunicazione deve pervenire alla Fondazione quando l'assicurato o il beneficiario di prestazioni di invalidità è ancora in vita.

⁴ L'assicurato o il beneficiario di prestazioni di invalidità può modificare in qualunque momento il gruppo di beneficiari di cui al cpv. 2 per mezzo di una comunicazione scritta alla Fondazione come segue:

- se esistono persone di cui al cpv. 2 lett. c, i beneficiari di cui al cpv. 2 lett. a, b e c possono essere raggruppati;
- se non esistono persone di cui al cpv. 2 lett. c, possono essere raggruppati i beneficiari di cui al cpv. 2 lett. a, b e d.

La comunicazione deve pervenire alla Fondazione quando l'assicurato o il beneficiario di prestazioni di invalidità è ancora in vita.

⁵ I diritti delle persone comprese nel gruppo dei beneficiari (cpv. 2 e 4) possono essere fissati liberamente per mezzo di una comunicazione scritta indirizzata alla Fondazione. Se non viene inoltrata alcuna comunicazione dell'assicurato o del beneficiario di prestazioni di invalidità, il capitale di decesso spetta a tutte le persone incluse nel gruppo dei beneficiari in parti uguali. La comunicazione deve pervenire alla Fondazione quando l'assicurato o il beneficiario di prestazioni di invalidità è ancora in vita.

Qualora il capitale di decesso non venga assegnato a nessuno, esso diviene di proprietà della Fondazione o del pool patrimoniale corrispondente.

⁶ L'ammontare del capitale di decesso è definito nel piano previdenziale (Allegato 1). Nella misura in cui trova applicazione il cpv. 7 in base al piano previdenziale (Allegato 1), tale capitale di decesso viene decurtato della somma corrispondente ai riscatti volontari effettuati presso la Fondazione nel corso del rapporto previdenziale, compresi gli interessi.

⁷ In caso di decesso di un assicurato o di una beneficiario di prestazioni di invalidità che ha versato contributi straordinari ai sensi dell'Art. 35 cpv. 3 e/o dell'Art. 36 cpv. 1, restando riservate le disposizioni contenute nel piano previdenziale (Allegato 1) che prevedano altrimenti, diviene esigibile come capitale di decesso supplementare la somma dei riscatti volontari effettuati presso la Fondazione nel corso del rapporto previdenziale comprensiva degli interessi. Tale somma viene decurtata degli eventuali prelievi anticipati operati nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni (Art. 30) e/o di un eventuale prelievo dovuto a conguaglio previdenziale in caso di divorzio (Art. 31). I rimborsi di prelievi effettuati nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni e i riacquisti a seguito di divorzio non sono considerati riscatti volontari ai sensi della presente disposizione.

Art. 20 Adeguamento delle prestazioni all'evoluzione dei prezzi

¹ Le prestazioni di legge per superstiti e di invalidità in corso da più di tre anni vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi, secondo quanto prescritto dal Consiglio federale, all'inizio dell'anno civile successivo se non superano le prestazioni minime LPP.

² Le altre rendite vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi in base alle possibilità finanziarie. Spetta al Consiglio di Fondazione decidere ogni anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate; il Consiglio motiva la propria decisione nel rapporto annuale agli assicurati e ai beneficiari di rendite (Art. 29 cpv. 2).

Art. 21 Disposizioni per il versamento

¹ Per quanto riguarda l'inizio e la conclusione delle rendite si applicano le seguenti disposizioni, fatto salvo il cpv.2.

- a) Una rendita di invalidità viene erogata finché l'assicurato è invalido. La prestazione non è più dispensata:
 - se viene meno l'incapacità di guadagno – restano riservate le disposizioni di cui all'art. 26a LPP;
 - al decesso del beneficiario della rendita;
 - quando il beneficiario della rendita raggiunge l'età di pensionamento ordinaria. In questo caso la rendita di invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia ai sensi dell'Art. 9 cpv. 2 che corrisponde almeno alla rendita di invalidità adeguata all'evoluzione dei prezzi come previsto dalla LPP.
- b) La rendita di vecchiaia è corrisposta per la prima volta dal mese seguente a quello del pensionamento ed è garantita fino al decesso del beneficiario.
- c) Una rendita per coniugi superstiti è corrisposta a partire dal mese successivo al decesso dell'assicurato; viene erogata in forma di vitalizio, ma non oltre un eventuale nuovo matrimonio.
- d) Una rendita per orfani è corrisposta a partire dal mese successivo al decesso dell'assicurato e finché l'orfano beneficiario ha compiuto il 18° o il 25° anno di età oppure finché si estingue il suo diritto alla rendita.
- e) Le prestazioni in capitale divengono esigibili quattro settimane dopo che la Fondazione ha ricevuto tutta la documentazione necessaria per giustificare il diritto. Se il versamento non avviene entro questo termine, la Fondazione deve corrispondere un interesse di mora pari al tasso d'interesse minimo LPP a partire dal primo giorno dopo la sua scadenza.

Presupposto per il pagamento è la presentazione tempestiva di tutta la documentazione necessaria e in grado di attestare il diritto richiesta dalla Fondazione.

² In caso di invalidità o decesso di un assicurato non viene attribuita alcuna rendita finché il datore di lavoro continua a pagare il salario o paga un salario postumo. Il diritto a rendite di invalidità può essere inoltre differito fino all'estinzione del diritto a un'indennità giornaliera se

- a) anziché l'intero salario, l'assicurato percepisce indennità giornaliera dell'assicurazione malattia oppure LAM o LAINF pari almeno all'80% della retribuzione perduta e
- b) l'assicurazione d'indennità giornaliera è stata finanziata almeno per la metà dal datore di lavoro.

³ Le rendite vengono pagate agli aventi diritto in rate mensili alla fine di ogni mese. I pagamenti avvengono tramite bonifico postale o bancario secondo le coordinate di pagamento indicate dall'avente diritto.

Nel mese in cui si estingue il diritto alla rendita viene comunque pagata l'intera rata.

⁴ Quando la rendita di vecchiaia o la rendita di invalidità è inferiore al 10%, la rendita per i coniugi superstiti è inferiore al 6% e la rendita per orfani è inferiore al 2% della rendita minima di vecchiaia AVS, può essere corrisposta una liquidazione in capitale in luogo di una rendita.

La liquidazione in capitale viene calcolata con metodi attuariali e con il suo pagamento si estingue qualunque ulteriore diritto dell'assicurato o dei suoi superstiti nei confronti della Fondazione.

C. Scioglimento del rapporto di previdenza

Art. 22 Scadenza, prolungamento della copertura, rimborso

¹ L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita se il rapporto di previdenza si conclude per uno dei seguenti motivi:

- a) il rapporto di lavoro cessa prima che si verifichi un caso di previdenza;
- b) si raggiunge la fine della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell'art. 26a cpv. 1 e cpv. 2 LPP;
- c) si presume che non siano più soddisfatti in modo permanente i presupposti di legge per l'assoggettamento alla LPP.

² Se il rapporto di lavoro viene risolto dopo la prima scadenza possibile per il pensionamento prevista dal piano previdenziale (Allegato 1), l'assicurato ha diritto a richiedere una prestazione d'uscita se prosegue l'attività lucrativa o se è annunciato quale disoccupato.

³ La prestazione d'uscita diventa esigibile al momento dell'uscita dalla Fondazione e da tale data viene remunerata al tasso di interesse minimo LPP. Se la Fondazione non versa la prestazione d'uscita dovuta entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle informazioni necessarie per il bonifico, alla scadenza di tale termine è dovuto un interesse di mora nella misura dell'interesse minimo aumentato dell'1%.

⁴ L'assicurato continua ad essere coperto per il caso di invalidità e decesso per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza, ma non oltre l'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.

⁵ Qualora la Fondazione debba dispensare prestazioni a superstiti o invalidi dopo aver versato la prestazione d'uscita, quest'ultima dovrà esserle rimborsata nella misura necessaria al pagamento delle prestazioni a superstiti o invalidi. Qualora il rimborso non venga effettuato, tali prestazioni a superstiti e invalidi verranno ridotte.

Art. 23 Ammontare della prestazione d'uscita

¹ La prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia (art. 15 LFLP) maggiorato del conto di riscatto.

² La prestazione d'uscita corrisponde almeno all'importo minimo di cui all'art. 17 LFLP che si compone come segue:

- a) prestazioni d'entrata e importi di riscatto apportati dall'assicurato con gli interessi, a cui si sommano i contributi di risparmio versati dall'assicurato durante il periodo di contribuzione con gli interessi, aumentati del 4% per anno di età a partire dai 20 anni, ma con una soglia del 100%. L'età corrisponde all'età LPP;
- b) conto di riscatto.

L'importo di cui sopra viene decurtato di una eventuale prestazione di uscita a seguito di divorzio (art. 31) o di un eventuale prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni (Art. 30) con gli interessi.

I contributi di rischio versati fino all'età LPP di 24 anni compiuti si considerano consumati e non rientrano nel calcolo della prestazione d'uscita.

La remunerazione di prestazioni d'entrata e importi di riscatto apportati avviene di norma applicando il tasso d'interesse minimo LPP. Per la durata di una sottocopertura il tasso di interesse viene ridotto a quello con cui viene remunerato l'avere di risparmio.

³ La prestazione d'uscita comprende in ogni caso almeno l'avere di vecchiaia secondo la LPP disponibile al momento dell'uscita dalla Fondazione.

Art. 24 Utilizzo della prestazione d'uscita

¹ Se l'assicurato passa a un nuovo istituto di previdenza, la Fondazione trasferisce a quest'ultimo la prestazione d'uscita.

² Gli assicurati che non aderiscono a un nuovo istituto di previdenza sono tenuti a comunicare alla Fondazione se la prestazione d'uscita debba essere utilizzata per l'apertura di un conto di libero passaggio presso una fondazione bancaria oppure per la stipula di una polizza di libero passaggio presso un istituto assicurativo soggetto alla vigilanza sulle assicurazioni.

In caso di mancata notifica, dopo almeno sei mesi ma non oltre due anni dal caso di libero passaggio, la prestazione di uscita con i relativi interessi viene versata all'istituto collettore.

³ L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della propria prestazione d'uscita se

- a) lascia definitivamente la Svizzera, con riserva di quanto previsto al cpv. 4 e in caso di trasferimento nel Principato del Liechtenstein;
- b) intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto all'assicurazione obbligatoria;
- c) la sua prestazione d'uscita è inferiore al suo contributo annuo.

Per gli assicurati coniugati il pagamento in contanti è ammesso soltanto dietro consenso scritto del coniuge, la cui firma deve essere comprovata dall'esibizione di un documento d'identità ed eventualmente autenticata d'ufficio o da un notaio su richiesta della Fondazione. Qualora non sia possibile ottenere tale consenso o questo è negato senza valido motivo, l'assicurato può rivolgersi al tribunale.

⁴ L'assicurato non può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 3 let. a) nella misura dell'aver di vecchiaia di cui all'art. 15 LPP se

- a) continua a essere obbligatoriamente coperto per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità in base alle norme di un Paese membro dell'Unione Europea;
- b) continua a essere obbligatoriamente coperto per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità in base alle norme di Islanda o Norvegia.

D. Disposizioni particolari

Art. 25 Computo di prestazioni di terzi, riduzioni delle prestazioni

¹ Se in caso di invalidità o di decesso le prestazioni della Fondazione sommate ad altri redditi computabili per l'assicurato e i suoi figli o i superstiti risultano superare il 90% del guadagno presumibilmente perso, le prestazioni che la Fondazione deve versare sono ridotte affinché suddetto limite non sia superato.

Nel calcolo vengono cumulati anche i redditi del coniuge superstite e degli orfani.

Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione temporaneo e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere ai sensi dell'art. 26a LPP, la rendita di invalidità è decurtata fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto dell'assicurato, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare percepito dall'assicurato.

Allo stesso modo sono decurtate le prestazioni di vecchiaia per il periodo in cui vengono versate prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare o analoghe prestazioni dall'estero. La Fondazione non è obbligata a compensare decurtazioni delle prestazioni ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 ter e 2quater LAINF e dell'art. 47 cpv. 1 LAM. In ogni caso sono corrisposte almeno le prestazioni obbligatorie in base alla LPP e alle sue regole di calcolo.

In caso di divisione di una rendita di vecchiaia o d'invalidità in seguito a divorzio sopravvenuto dopo l'età di pensionamento regolamentare, la quota della rendita che era stata assegnata al coniuge avente diritto continua ad essere computata nel calcolo di un'eventuale decurtazione della rendita del coniuge obbligato.

² Sono considerati redditi computabili:

- a) prestazioni dell'AVS/AI (e/o assicurazioni sociali nazionali ed estere) ad eccezione degli assegni per grandi invalidi;
- b) prestazioni di rendita dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare;
- c) indennità giornaliera di assicurazioni obbligatorie;
- d) prestazioni di assicurazioni private a cui il datore di lavoro abbia contribuito versando almeno la metà dei premi;
- e) prestazioni di istituti di previdenza (nazionali ed esteri) e di istituzioni di libero passaggio.

È inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo che i beneficiari di prestazioni di invalidità continuano a percepire o potrebbero presumibilmente percepire. A tal fine si fa riferimento in genere al reddito con invalidità e senza invalidità su cui è basato il calcolo del grado di invalidità stabilito dall'ufficio AI e la capacità di guadagno residua dell'assicurato.

Non viene computato il reddito supplementare percepito durante la partecipazione alle misure di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI.

Prestazioni uniche in capitale vengono conteggiate con il loro valore di conversione in rendita. Restano escluse le indennità a titolo di riparazione e altre indennità simili che non devono essere computate.

Si tiene conto unicamente di prestazioni della medesima tipologia e finalità di quelle corrisposte alla persona avente diritto sulla base dell'evento dannoso.

In ogni caso sono corrisposte almeno quelle prestazioni obbligatorie in base alla LPP e alle sue regole di calcolo.

³ La decurtazione della rendita viene verificata periodicamente. In casi estremi o in presenza di un progressivo rincaro il Consiglio di Fondazione può decidere di ridurre o eliminare completamente tale decurtazione.

⁴ In caso di controversie sulla presa in carico in base alla LPP da parte dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare oppure di un assicuratore della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, si può pretendere una prestazione anticipata da parte della Fondazione. La Fondazione eroga prestazioni anticipate nel quadro delle prestazioni minime di legge previste dalla LPP. Qualora il caso sia successivamente preso in carico da un altro assicuratore, quest'ultimo deve rimborsare le prestazioni anticipate nell'ambito del suo obbligo di prestazione.

Art. 26 Decurtazione delle prestazioni, diritti nei confronti di terzi civilmente responsabili

¹ Se le assicurazioni sociali riducono, sospendono o rifiutano di erogare le prestazioni perché l'avente diritto ha causato l'invalidità o il decesso dell'assicurato per colpa grave oppure perché l'assicurato si è opposto a una misura di integrazione dell'AI, la Fondazione ha la facoltà a sua volta di ridurre, sospendere o rifiutare le prestazioni nella stessa misura. Ai sensi delle disposizioni dell'art. 25 cpv. 2 OPP2 la Fondazione non è obbligata a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.

² La Fondazione può esigere che il richiedente delle prestazioni per superstiti o di invalidità ceda alla Fondazione i diritti detenuti nei confronti di terzi responsabili dell'evento assicurato fino all'importo corrispondente al proprio obbligo di prestazione, se superiore alle prestazioni LPP.

Art. 27 Garanzia delle prestazioni, compensazione

¹ Le prestazioni della Fondazione non possono essere sottoposte a esecuzione forzata nella misura consentita dalla legge. Il diritto alle prestazioni non può essere soggetto a pegno né ceduto prima della scadenza, fatto salvo l'Art. 30 . Accordi contrari a tali disposizioni non sono validi.

² Non si possono compensare i crediti vantati dal datore di lavoro nei confronti un assicurato o un beneficiario di rendita e ceduti alla Fondazione con le prestazioni della Fondazione stessa. Fanno eccezione i contributi dovuti dall'assicurato.

³ Le prestazioni della Fondazione percepite indebitamente sono compensate attraverso i futuri diritti a prestazioni nei confronti della Fondazione.

Art. 28 Obbligo di informazione e di notifica

¹ Gli assicurati e i beneficiari di rendite devono informare la Fondazione, in modo veritiero e senza essere sollecitati, sulle condizioni determinanti ai fini dell'assicurazione, in particolare sulle variazioni dello stato civile e dei rapporti familiari.

² I beneficiari di rendite devono presentare un certificato di vita su richiesta della Fondazione. Le persone invalide devono comunicare gli altri redditi da attività lucrativa e da rendite nonché le variazioni del grado di invalidità.

³ Gli assicurati e gli aventi diritto sono obbligati a fornire alla Fondazione le informazioni e la documentazione richieste e necessarie nonché a presentare la documentazione relativa a prestazioni, riduzioni o rifiuti di altri istituti di assicurazione citati nell'art. 25 o di terzi. In caso di rifiuto, la Fondazione ha la facoltà di ridurre le prestazioni in base a una valutazione diligente.

⁴ La Fondazione declina qualunque responsabilità per eventuali conseguenze che dovessero derivare da una violazione degli obblighi sopra citati da parte degli assicurati o dei loro superstiti. Qualora alla Fondazione dovessero derivare danni da tale violazione, il Consiglio di Fondazione ha la facoltà di chiamare a risponderne la persona colpevole.

Art. 29 Informazione degli assicurati

¹ All'inizio dell'anno la Fondazione invia a ogni assicurato un certificato di assicurazione che contiene le seguenti informazioni:

- salario annuo e salario assicurato,
- contributi versati dal dipendente e dal datore di lavoro,
- prestazioni assicurative a cui avrà diritto in futuro (compresa la prestazione d'uscita),
- somme di riscatto relative alle prestazioni assicurative integrali.

Tutte le informazioni hanno validità salvo disposizioni regolamentari limitative.

² La Fondazione informa gli assicurati e i beneficiari di rendite sull'organizzazione e il finanziamento della Fondazione nonché sui membri del Consiglio di Fondazione paritetico per mezzo di un rapporto annuale consegnato entro la metà dell'anno successivo.

Art. 30 Proprietà di abitazioni: prelievo anticipato e costituzione in pegno

¹ Fino a un anno prima dell'età di pensionamento l'assicurato può richiedere un importo per l'acquisto di un'abitazione ad uso proprio (appartamento di proprietà, casa unifamiliare o diritto di superficie per sé stante e permanente). In alternativa l'assicurato può costituire in pegno per la medesima finalità un importo identico o il suo diritto a prestazioni di previdenza. Sono tipologie riconosciute ad esempio

- l'acquisto e la costruzione di un'abitazione di proprietà,
- l'acquisto di quote di una cooperativa di costruzione o partecipazioni analoghe,
- il rimborso di mutui ipotecari.

² Fino al 50° anno di età l'assicurato può richiedere un importo pari alla sua prestazione d'uscita. Gli assicurati oltre il 50° anno di età hanno a disposizione un importo corrispondente alla prestazione di uscita che sarebbe spettata loro all'età di 50 anni oppure al 50% della prestazione di uscita loro spettante al momento del prelievo. Il prelievo anticipato deve ammontare almeno a CHF 20 000.00. L'assicurato può richiedere un prelievo anticipato al massimo ogni cinque anni. L'importo minimo non si applica all'acquisto di quote di cooperative di costruzione e di partecipazioni analoghe nonché in caso di costituzione in pegno.

³ In caso di prelievo anticipato e di realizzazione dell'avere costituito in pegno si riducono le prestazioni assicurate.

⁴ Il prelievo anticipato viene dedotto proporzionalmente dall'avere di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio. Il rimborso del prelievo anticipato avviene in base alle disposizioni di legge sulla promozione della proprietà d'abitazioni e l'accredito sul conto di vecchiaia riguarda in eguale misura l'avere di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio come nel caso del prelievo anticipato.

⁵ Tramite una richiesta scritta l'assicurato può esigere informazioni sull'importo a sua disposizione per la proprietà d'abitazioni e sulla decurtazione della prestazione collegata tale prelievo. La Fondazione procura un'assicurazione complementare per la copertura delle lacune assicurative derivanti e informa l'assicurato in merito agli obblighi fiscali.

⁶ Per ottenere il prelievo anticipato o la costituzione in pegno, un assicurato deve presentare la documentazione contrattuale per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione di proprietà o l'ammortamento di un mutuo ipotecario, il regolamento o il contratto d'affitto o di mutuo in caso di acquisizione di certificati di partecipazione sottoscritti con il corrispondente committente di abitazioni e

analoga documentazione per partecipazioni simili. Se l'assicurato è coniugato, deve presentare anche il consenso scritto del coniuge, la cui firma deve essere comprovata dall'esibizione di un documento d'identità ed eventualmente autenticata da un notaio su richiesta della Fondazione.

⁷Se la persona assicurata non è coniugata e non vive in un'unione domestica registrata, è richiesto un certificato di stato civile per il prelievo anticipato e per la costituzione in pegno.

⁸Se i prelievi anticipati pregiudicano la liquidità della Fondazione, quest'ultima può differirli. Il Consiglio di Fondazione stabilisce in questo caso un ordine di priorità per l'evasione delle domande.

⁹La Fondazione versa l'importo del prelievo non oltre sei mesi dal momento in cui l'assicurato ha presentato richiesta. In caso di sottocopertura la Fondazione può estendere questo termine a 12 mesi. Nel caso in cui la sottocopertura sia rilevante, la Fondazione può rifiutare il pagamento del prelievo anticipato destinato al rimborso di un mutuo ipotecario.

¹⁰La Fondazione addebita all'assicurato i costi interni ed esterni.

¹¹Ulteriori informazioni sono disponibili sul promemoria predisposto dal Consiglio di Fondazione.

Art. 31 Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata

¹Per la Fondazione sono vincolanti unicamente le sentenze passate in giudicato di tribunali svizzeri.

Le disposizioni che seguono si applicano per analogia in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata. Per il conguaglio della previdenza è determinante in questo caso la sentenza di scioglimento passata in giudicato.

²Se il matrimonio di una persona assicurata viene sciolto e la Fondazione per effetto della sentenza di divorzio passata in giudicato deve versare una parte della prestazione d'uscita accumulata nel corso del matrimonio all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, tutte le prestazioni assicurate si riducono proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria, sempre che queste siano definite nel piano previdenziale (Allegato 1) in funzione dell'avere di vecchiaia. L'avere di vecchiaia viene decurtato proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria della prestazione d'uscita trasferita.

Se il matrimonio di un beneficiario di una rendita di invalidità viene sciolto e la Fondazione per effetto della sentenza di divorzio passata in giudicato deve versare una parte della prestazione d'uscita ipotetica all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, la rendita di invalidità in corso e tutte le prestazioni future attese si riducono proporzionalmente nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria, sempre che queste siano definite nel piano previdenziale (Allegato 1) in funzione dell'avere di vecchiaia. Anche l'avere di vecchiaia che continua ad essere gestito viene decurtato nella parte obbligatoria e sovraobbligatoria in proporzione della prestazione d'uscita trasferita. Se nel momento in cui viene istruito il procedimento di divorzio la Fondazione versa rendite per figli, il loro ammontare rimane invariato.

³Se nel corso del procedimento di divorzio sorge il diritto a una rendita di vecchiaia o il beneficiario di una rendita di invalidità sostituisce la rendita di invalidità con una rendita di vecchiaia, la rendita di vecchiaia viene ricalcolata dopo il trasferimento della prestazione di uscita al coniuge avente diritto in base all'avere di vecchiaia decurtato al momento del pensionamento o al momento della sostituzione della rendita di invalidità con una rendita di vecchiaia. Se in seguito al ricalcolo la rendita di vecchiaia risulta inferiore a quella versata dall'inizio del pagamento della rendita fino al passag-

gio in giudicato della sentenza di divorzio, l'importo viene ridotto delle prestazioni erogate in eccesso, divise a metà tra i due coniugi. La parte a carico del coniuge avente diritto è detratta dalla prestazione di uscita da trasferire.

La quota del beneficiario della rendita viene convertita mediante calcolo attuariale in una rendita di vecchiaia e la futura prestazione di rendita è decurtata a vita di questo importo. Le future prestazioni attese ai superstiti saranno calcolate sulla base della rendita di vecchiaia decurtata. Per la riduzione si applica l'art. 19g OLP.

⁴ Se a seguito di una sentenza di divorzio il beneficiario di una rendita di vecchiaia è obbligato a cedere una parte della sua prestazione di rendita al coniuge divorziato, la rendita di vecchiaia futura si ridurrà di quell'importo. Le future prestazioni attese ai superstiti verranno calcolate sulla base di questa rendita di vecchiaia decurtata. Le rendite per figli già in corso di erogazione nel momento in cui viene istruito il procedimento di divorzio non subiscono variazioni per effetto del conguaglio della previdenza professionale.

La rendita assegnata al coniuge divorziato viene convertita in una rendita vitalizia senza diritti in corso di acquisizione secondo i principi attuariali (art. 19h OPP2) validi nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di divorzio.

Il diritto alla rendita da conguaglio della previdenza professionale si estingue con il decesso del coniuge avente diritto.

Se il coniuge divorziato è iscritto a un istituto di previdenza, la rendita calcolata individualmente viene trasferita al suo istituto di previdenza una volta all'anno, remunerata con un interesse pari alla metà del tasso d'interesse stabilito per Regolamento nell'anno in questione. Il trasferimento avviene in modo proporzionale alla parte obbligatoria e a quella sovraobbligatoria.

Se il coniuge divorziato ha raggiunto l'età minima di pensionamento secondo l'art. 1 cpv. 3 LPP e non vuole trasferire il suo diritto a un istituto di previdenza, in base alle disposizioni dell'Art. 21 cpv. 3 il pagamento della rendita avviene direttamente all'indirizzo di pagamento indicato dall'avente diritto.

Se la rendita viene trasferita a un istituto di previdenza, il coniuge divorziato può esigere la liquidazione in capitale anziché sotto forma di vitalizio. L'ammontare del versamento in capitale viene calcolato con metodi attuariali. Il primo versamento della rendita deve essere preceduto da una dichiarazione scritta.

⁵ L'assicurato può versare nuovamente nella propria posizione previdenziale in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo trasferito al coniuge divorziato ai sensi del cpv. 2.

È esclusa la possibilità di riacquisto per i beneficiari di prestazioni di invalidità con un grado d'invalidità almeno del 70% ai sensi dell'Al. Per gli assicurati con invalidità parziale il riscatto è limitato alla parte dell'avere di vecchiaia che al momento del riscatto non corrisponde al diritto a una rendita parziale.

Il riacquisto non determina mai un innalzamento di una rendita di invalidità in corso già decurtata del conguaglio della previdenza professionale.

I conferimenti effettuati sono accreditati in modo proporzionale all'avere di vecchiaia obbligatorio e a quello sovraobbligatorio.

⁶ Se una sentenza di divorzio attribuisce a una persona assicurata una prestazione di uscita o una rendita del coniuge divorziato, il corrispondente importo viene accreditato in modo proporzionale all'avere di vecchiaia obbligatorio e a quello sovraobbligatorio.

Se una sentenza di divorzio attribuisce al beneficiario di una rendita di invalidità o di vecchiaia una prestazione d'uscita o una rendita, la prestazione d'uscita o il pagamento periodico della rendita può essere versato unicamente alla Fondazione, se la stessa gestisce un avere di vecchiaia per un'attività lucrativa a tempo parziale. L'accredito avviene in modo proporzionale alla parte obbligatoria e a quella sovraobbligatoria.

Art. 32 Liquidazione parziale

In caso di liquidazione parziale gli assicurati che escono dalla Fondazione hanno diritto alla prestazione d'uscita regolamentare e detengono inoltre un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi della Fondazione, se e nella misura in cui hanno contribuito all'alimentazione dei fondi liberi della Fondazione. In caso di sottocopertura ai sensi dell'art. 44 OPP2 le prestazioni di uscita regolamentari vengono decurtate dell'ammontare della sottocopertura a meno che l'avere di vecchiaia di cui all'art. 15 LPP non venga per questo fatto ridotto. I presupposti e la procedura per la liquidazione parziale sono regolati nell'Allegato 3.

E. Finanziamento e patrimonio

Art. 33 Finanziamento

¹ Le prestazioni che la Fondazione deve corrispondere sono finanziate dal suo patrimonio e dai suoi utili, nonché dai contributi regolamentari degli assicurati del datore di lavoro. I contributi degli assicurati e del datore di lavoro sono costituiti da accrediti di vecchiaia e contributi di rischio. I contributi di rischio coprono i rischi decesso e invalidità, le spese di amministrazione, i contributi ai fondi di garanzia e l'adeguamento di legge al rincaro per quanto riguarda le rendite per invalidità e superstiti (Art. 20 cpv.1).

Art. 34 Contributi degli assicurati e del datore di lavoro

¹ L'ammontare dei contributi degli assicurati e del datore di lavoro sono definiti nel piano previdenziale (Allegato 1).

² Il datore di lavoro deduce ogni mese i contributi del dipendente dal salario e li versa alla Fondazione con bonifici trimestrali anticipati.

³ L'obbligo contributivo inizia con l'ammissione nella Fondazione e termina quando si risolve il rapporto di lavoro, quando non viene raggiunto il salario minimo, quando sussiste il diritto a prestazioni di vecchiaia o con il decesso dell'assicurato.

⁴ In caso di infortunio, malattia, maternità o servizio militare i contributi vengono comunque versati deducendoli dal salario che viene ancora pagato o da una prestazione sostitutiva del salario. Sono fatte salve le disposizioni sull'esenzione dal pagamento dei contributi (Art. 15).

Art. 35 Prestazione d'entrata, riscatto

¹ La prestazione d'uscita di precedenti istituti di previdenza nonché eventuali capitali di previdenza volti a tutelare la copertura previdenziale e conservati presso istituti di libero passaggio devono essere versati alla Fondazione come prestazione d'entrata.

² La prestazione d'entrata diventa esigibile al momento dell'entrata nella Fondazione.

L'assicurato deve consentire alla Fondazione di prendere visione del conteggio relativo alla prestazione d'uscita derivante da precedenti rapporti previdenziali. Devono essere inoltre comunicati l'affiliazione corrente ad un istituto di libero passaggio e il tipo di copertura previdenziale.

³ L'assicurato può versare in qualunque momento somme volontarie per il riscatto fino alla soglia delle prestazioni previste dal Regolamento (tabella dell'Allegato 1) a condizione che sia pienamente abile al lavoro e capace di guadagno al momento del riscatto nell'ambito del grado di occupazione corrente. Sono fatti salvi i cpv. 5 e 6.

⁴ La prestazione d'entrata e i versamenti volontari di riscatto sono utilizzati per l'acquisto di prestazioni assicurative supplementari.

⁵ L'importo massimo della somma di riscatto si riduce dell' avere del pilastro 3a che supera il limite massimo, comprensivo di interessi, dei contributi annuali deducibili dal reddito ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 let. a OPP3 previsti per l'anno successivo al compimento del 24° anno di età (art. 60a cpv. 2 OPP2) e dell' avere di libero passaggio che non deve essere versato ai sensi dell'art. 3 LFLP e dell'art. 4 cpv. 2^{bis} LFLP.

⁶ L'assicurato deve chiarire con le competenti autorità gli effetti fiscali di un prelievo di capitale nell'arco di tre anni dopo un riscatto. Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, è possibile eseguire riscatti volontari solo dopo che i prelievi anticipati siano stati rimborsati. Sono fatti salvi i riscatti effettuati nei casi in cui il rimborso del prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni non è più ammesso (art. 60d OPP2).

Art. 36 Riscatto per pensionamento anticipato, conto di riscatto

¹ Un assicurato che risulti avere copertura per le massime prestazioni regolamentari può versare a partire dal 25° anno contributivo, qualora ciò sia previsto dal piano previdenziale (Allegato 1), contributi unici o con cadenza mensile per riscattare la decurtazione della rendita di vecchiaia e per finanziare la rendita transitoria AVS in caso di pensionamento anticipato.

L'importo massimo ammesso dei contributi o dei versamenti unici risulta dalla tabella di cui all'Allegato 1 e dallo stato del conto di riscatto. Il conto di riscatto può essere alimentato solo nella misura necessaria per compensare la riduzione della rendita di vecchiaia e finanziare la rendita transitoria AVS alla data prestabilita del pensionamento anticipato.

³ Se l'assicurato rinuncia al pensionamento anticipato e il conto di riscatto risulta più elevato di quanto necessario per riscattare la riduzione della rendita di vecchiaia e finanziare la rendita transitoria AVS al momento dell'effettivo pensionamento, il limite delle prestazioni della rendita di vecchiaia previsto dal Regolamento può essere superato al massimo del 5%. Un'eventuale eccedenza sul conto di riscatto spetta alla Fondazione. La Fondazione comunica all'assicurato la situazione presumibile del capitale che spetterebbe alla Fondazione sul conto complementare, qualora l'assicurato intenda andare in pensione in un momento successivo a quello prefinanziato. In questo caso i contributi del dipendente vengono finanziati dal conto di riscatto fino al pensionamento.

⁴ Va tenuto in considerazione un eventuale prelievo per la promozione della proprietà d'abitazioni.

⁵ L'assicurato può fissare ogni anno il nuovo ammontare dei contributi o dei versamenti unici e tale valore resta invariato per tutto l'anno civile.

⁶ L'impiego del conto di riscatto al sopravvenire del decesso è stabilito nell'Art. 19 cpv. 6 e 7.

Art. 37 Congedo non retribuito

¹ In caso di congedo non retribuito di durata fino ad un mese, l'assicurazione può essere mantenuta invariata in base alle disposizioni inserite nel Regolamento. Non sussiste l'obbligo di notifica nei confronti della Fondazione.

² Si deve invece notificare alla Fondazione un congedo non retribuito la cui durata superi un mese. L'assicurazione viene mantenuta in base agli accordi intercorsi tra datore di lavoro e dipendente. Il finanziamento dei contributi, l'estensione della garanzia e la durata massima del congedo non retribuito sono disciplinati nel piano previdenziale (Allegato 1).

³ È possibile mantenere l'assicurazione in caso di congedo non retribuito solo con il consenso del datore di lavoro. Prima dell'inizio del congedo non retribuito la Fondazione deve ricevere l'accordo scritto tra il dipendente e il datore di lavoro.

⁴ È possibile mantenere l'assicurazione se l'assicurato prolunga mediante convenzione l'assicurazione contro gli infortuni non professionali ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAINF per la durata del congedo non retribuito.

⁵ L'assicurato può esigere la sospensione dell'assicurazione per la durata del congedo non retribuito. La sospensione deve essere comunicata alla Fondazione prima dell'inizio del congedo non retribuito.

Art. 38 Contabilità e investimento patrimoniale

¹ L'anno d'esercizio della Fondazione è l'anno civile. La contabilità viene chiusa ogni anno al 31 dicembre.

² Il conto annuale e il rapporto annuale vengono redatti non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio.

³ Il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi riconosciuti, in base ai quali si deve perseguire non solo la sicurezza dell'investimento, ma anche un rendimento adeguato e si deve tener conto del fabbisogno di liquidità della Fondazione. Il Consiglio di Fondazione emana a tale scopo un Regolamento per gli investimenti.

Art. 39 Equilibrio finanziario

¹ Almeno ogni tre anni un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale deve essere incaricato di redigere un bilancio tecnico da trasmettere all'autorità di vigilanza.

² Se emerge un disavanzo tecnico per un *Separate Account* (pool patrimoniale) o per singole casse di previdenza, il Consiglio di Fondazione in collaborazione con il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale e, se la sottocopertura interessa un'unica cassa di previdenza, in collaborazione con la Commissione di previdenza di quella cassa, stabilisce misure adeguate per ovviare alla sottocopertura. All'occorrenza si devono aumentare i contributi degli assicurati e del datore di lavoro o ancora adeguare le prestazioni assicurative, tra cui le rendite correnti, alla disponibilità finanziaria previo accordo con l'autorità di vigilanza. Tali misure possono essere collegate tra loro.

³ In particolare per la durata della sottocopertura la Fondazione può imporre contributi agli assicurati, al datore di lavoro e ai beneficiari di rendite per ovviare alla sottocopertura. Il contributo del datore di lavoro deve corrispondere almeno alla somma dei contributi degli assicurati. La riscossione del contributo dei beneficiari di rendite avviene tramite una detrazione dalle rendite in corso. All'occorrenza la Fondazione emana un'appendice al Regolamento facendo ricorso al proprio perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.

⁴ La Fondazione comunica all'autorità di vigilanza, al datore di lavoro, agli assicurati e ai beneficiari di rendite l'entità della sottocopertura e le misure che sono state stabilite.

⁵ In caso di liquidazione parziale, il disavanzo tecnico della Fondazione o della cassa di previdenza interessata viene detratto proporzionalmente dalle prestazioni d'uscita regolamentari ancora da trasferire. La cassa di previdenza interessata deve garantire che ciò non comporti una riduzione degli averi di vecchiaia LPP.

⁶ L'impiego dei fondi per il miglioramento delle prestazioni individuali delle rendite in corso è regolato nell'Allegato 5.

F. Organizzazione della Fondazione

Art. 40 Organi della Fondazione

¹ Sono organi della Fondazione

- il Consiglio di Fondazione,
- le commissioni di previdenza dei singoli datori di lavoro affiliati,
- l'Assemblea dei delegati,
- l'Ufficio di revisione,
- il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.

² Tutte le persone coinvolte nella gestione, amministrazione, controllo o vigilanza della Fondazione sono sottoposte all'obbligo di riservatezza per quanto attiene ai dati personali giunti a loro conoscenza relativi ad assicurati, beneficiari di rendite e beneficiari in genere nonché a questioni di affari che riguardano la Fondazione e il datore di lavoro. L'obbligo di riservatezza continua a sussistere oltre la conclusione della loro attività per la Fondazione.

Art. 41 Consiglio di Fondazione

¹ Il Consiglio di Fondazione è composto da 10 membri e viene eletto dai delegati delle commissioni di previdenza. Cinque membri sono eletti tra i delegati dai rappresentanti dei datori di lavoro e altri cinque dai rappresentanti dei dipendenti. Il Consiglio di Fondazione provvede alla propria costituzione e nomina tra i suoi membri il Presidente e un vicepresidente. Il Consiglio emana un Regolamento per l'organizzazione e l'amministrazione nel quale sono normati l'organizzazione e i compiti degli organi e delle unità amministrative.

² Per regolamentare l'elezione dei suoi membri, il Consiglio di Fondazione redige un Regolamento elettorale.

³ Se un rappresentante dei datori di lavoro o dei dipendenti lascia la commissione di previdenza a seguito dello scioglimento dell'accordo di affiliazione o del rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato o per mancata rielezione, viene meno contemporaneamente la sua appartenenza al Consiglio di Fondazione.

⁴ I membri del Consiglio di Fondazione restano in carica quattro anni. Allo scadere del mandato i membri possono essere rieletti.

⁵ Il Consiglio di Fondazione si riunisce su invito del Presidente o, in caso di suo impedimento, del vicepresidente ogni qualvolta lo richieda l'attività della Fondazione, ma almeno due volte all'anno, in primavera e in autunno. Ogni membro può richiedere al Presidente la convocazione immediata di una seduta comunicandone la finalità.

⁶ Il Consiglio di Fondazione può deliberare validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei membri. Se un membro non può partecipare a una seduta, può farsi rappresentare da un

altro consigliere. Il Consiglio di Fondazione prende le sue decisioni e opera le sue scelte a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità dei voti senza che si riesca a trovare un accordo all'interno del Consiglio, l'argomento all'ordine del giorno viene rinviato. Qualora non si possa trovare un'intesa anche durante una seconda consultazione, la decisione è presa da un arbitro terzo individuato di comune accordo. Se non si trova un accordo sull'arbitro, questi sarà nominato dall'autorità di vigilanza. Sono ammesse deliberazioni tramite circolazione degli atti. La decisione su argomenti all'ordine del giorno particolarmente importanti richiede la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del Consiglio (art. 4 cpv. 4 del Regolamento per l'organizzazione e l'amministrazione).

⁷ Durante le riunioni deve essere tenuto un verbale che va firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 42 Compiti del Consiglio di Fondazione

¹ Il Consiglio di Fondazione dirige gli affari della Fondazione in base alle norme di legge, alle disposizioni dell'atto di fondazione nonché ai regolamenti e alle direttive dell'autorità di vigilanza. Il Consiglio di Fondazione assume tutte le decisioni indispensabili per raggiungere lo scopo della Fondazione ed emana le necessarie disposizioni attuative.

² Il Consiglio di Fondazione designa una società fiduciaria indipendente come ufficio di revisione nonché un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale per la verifica dell'equilibrio finanziario (art. 53 LPP).

³ Il Consiglio di Fondazione delega la gestione operativa con un accordo amministrativo distinto a una Direzione, a meno che la legge, lo statuto, il regolamento per l'organizzazione e l'amministrazione o disposizioni di vigilanza non prevedano altrimenti. La Direzione rende esecutive le decisioni del Consiglio di Fondazione e svolge l'attività ordinaria, con l'obbligo di attenersi alle disposizioni del Consiglio.

⁴ Il Consiglio di Fondazione designa le persone autorizzate a firmare e definisce i poteri di firma.

Art. 43 Commissione di previdenza

Per ogni cassa di previdenza affiliata alla Fondazione viene istituita una commissione di previdenza composta in modo paritetico da un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti. L'organizzazione e i compiti della commissione di previdenza sono disciplinati nel Regolamento operativo per la commissione di previdenza.

Art. 44 Ufficio di revisione e perito riconosciuto in materia di previdenza professionale

¹ L'ufficio di revisione verifica annualmente la gestione, la contabilità e l'investimento patrimoniale della Fondazione. L'ufficio di revisione redige poi un rapporto scritto destinato al Consiglio di Fondazione.

² Il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale redige almeno ogni tre anni un bilancio tecnico e verifica all'occorrenza se le disposizioni attuative regolamentari sulle prestazioni e sul finanziamento sono conformi alle prescrizioni di legge.

G. Disposizioni finali

Art. 45 Prestazioni in casi di rigore

¹ Il Consiglio di Fondazione fissa principi e direttive che consentono alle commissioni di previdenza di corrispondere prestazioni a carico dei fondi liberi della loro cassa di previdenza in particolari casi di rigore, circostanze in cui il presente Regolamento non prevedrebbe prestazioni ad

assicurati, loro familiari o persone loro vicine, ma una prestazione sarebbe compatibile con i fini previdenziali della Fondazione.

² La commissione di previdenza decide a propria discrezione e in sintonia con i principi e le direttive del Consiglio di Previdenza, valutando le circostanze del caso singolo. Se del caso fissa tipo, entità e durata della prestazione.

Art. 46 Applicazione del Regolamento e interpretazione delle lacune

¹ Spetta al Consiglio di Fondazione emanare eventuali disposizioni attuative del Regolamento che fossero necessarie.

² Il Consiglio di Fondazione può derogare in casi particolari dalle disposizioni del Regolamento quando la sua attuazione comporti un'eccessiva severità nei confronti dell'interessato o degli interessati e la deroga rispetti l'intento e lo scopo previdenziale della Fondazione.

³ Il Consiglio decide, nell'ottica dei fini previdenziali della Fondazione, sulle questioni che non sono disciplinate in parte o del tutto dal presente Regolamento.

Art. 47 Modifiche al Regolamento

¹ Il presente Regolamento può essere modificato in qualunque momento con una delibera del Consiglio di Fondazione nel rispetto dei diritti acquisiti dei destinatari. L'autorità di vigilanza competente deve essere messa al corrente delle modifiche al Regolamento.

² Le disposizioni che prevedono o hanno come conseguenza prestazioni supplementari del datore di lavoro non possono essere emanate senza il suo consenso.

Art. 48 Contenzioso

¹ Le azioni per controversie tra la Fondazione e il datore di lavoro o gli aventi diritto sono promosse avanti il Tribunale cantonale competente ai sensi della LPP secondo le procedure previste dalla legge.

² Il foro competente è la sede o il domicilio svizzero del convenuto o la sede dell'azienda presso la quale era impiegato l'assicurato.

Art. 49 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

¹ Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 e sostituisce il Regolamento del 1.6.2017, in vigore dal 1.1.2017.

² Le rendite in corso e tutte le prestazioni future dei beneficiari di rendite e degli assicurati restano invariate.

Basilea, 24 novembre 2017

Il Presidente del Consiglio di Fondazione
sig. Urs Santschi

Il Vicepresidente del Consiglio di Fondazione
sig. Dieter Sutter

Allegato 1: Piani previdenziali individuali delle singole casse di previdenza

Allegato 2 al Regolamento di previdenza

Aliquote di conversione per il calcolo della rendita di vecchiaia/invalidità in percentuale dell' avere di vecchiaia e e per il calcolo della decurtazione in seguito alla fruizione della rendita transitoria AVS. Sono fatte salve le prestazioni minime LPP. I Separate Account possono applicare aliquote di conversione differenti. Eventuali scostamenti devono essere indicati nel piano previdenziale (Allegato 1).

in vigore dal 1.1.2016

Età	Aliquota di conversione Rendita di vecchiaia / rendita transitoria		Età	Aliquota di conversione Rendita di vecchiaia / Rendita transitoria	
	Uomini	Donne		Uomini	Donne
58	5,49%	5,57%	65	6,40%	6,57%
59	5,60%	5,68%	66	6,57%	6,75%
60	5,71%	5,81%	67	6,75%	6,94%
61	5,84%	5,95%	68	6,94%	7,14%
62	5,96%	6,10%	69	7,15%	7,37%
63	6,11%	6,24%	70	7,37%	7,60%
64	6,25%	6,40%			

in vigore dal 1.1.2017 *

Età	Aliquota di conversione Rendita di vecchiaia / rendita transitoria		Età	Aliquota di conversione Rendita di vecchiaia / rendita transitoria	
	Uomini	Donne		Uomini	Donne
58	4,75%	4,90%	65	5,80%	5,95%
59	4,90%	5,05%	66	5,95%	6,10%
60	5,05%	5,20%	67	6,10%	6,25%
61	5,20%	5,35%	68	6,25%	6,40%
62	5,35%	5,50%	69	6,40%	6,55%
63	5,50%	5,65%	70	6,55%	6,70%
64	5,65%	5,80%			

* Disposizione transitoria per affiliazioni in essere fino al n. 450.0810 compreso

Anno di pensionamento 2017

Età	Aliquota di conversione Rendita di vecchiaia / rendita transitoria		Età	Aliquota di conversione Rendita di vecchiaia / rendita transitoria	
	Uomini	Donne		Uomini	Donne
58	5,15%	5,30%	65	6,20%	6,35%
59	5,30%	5,45%	66	6,35%	6,50%
60	5,45%	5,60%	67	6,50%	6,65%
61	5,60%	5,75%	68	6,65%	6,80%
62	5,75%	5,90%	69	6,80%	6,95%
63	5,90%	6,05%	70	6,95%	7,10%
64	6,05%	6,20%			

Anno di pensionamento 2018

Età	Aliquota di conversione Rendita di vecchiaia / rendita transitoria		Età	Aliquota di conversione Rendita di vecchiaia / rendita transitoria	
	Uomini	Donne		Uomini	Donne
58	4,95%	5,10%	65	6,00%	6,15%
59	5,10%	5,25%	66	6,15%	6,30%
60	5,25%	5,40%	67	6,30%	6,45%
61	5,40%	5,55%	68	6,45%	6,60%
62	5,55%	5,70%	69	6,60%	6,75%
63	5,70%	5,85%	70	6,75%	6,90%
64	5,85%	6,00%			

Esempio di calcolo (uomo) – rendita transitoria

Avere di vecchiaia presunto (65 anni)	CHF	580 000
Rendita di vecchiaia assicurata (65 anni) (5,8% x CHF 580 000)	CHF	33 640
Prestazioni assicurate nel caso di prelievo di una rendita transitoria AVS		
Pensionamento anticipato all'età di		62 anni
Avere di vecchiaia all'età di 62 anni	CHF	500 000
Rendita di vecchiaia all'età di 62 anni (5,35% x CHF 500 000) (riduzione per pensionamento anticipato, senza riscatto)	CHF	26 750
Rendita transitoria AVS	CHF	12 000
Durata richiesta del prelievo anticipato		3 anni
Totale rendite transitorie AVS da percepire (3 x CHF 12 000)	CHF	36 000
Aliquota di riduzione		5,35%
Riduzione (5,35% x CHF 36 000)	CHF	1 926
Rendita vitalizia di vecchiaia dai 62 anni (CHF 26 750 – 1 926)	CHF	24 824
Totale pagamenti per rendite dai 62 ai 65 anni:		
Rendita di vecchiaia incl. rendita transitoria AVS (CHF 24 824 + CHF 12 000)	CHF	36 824
Rendita per il coniuge assicurata (60% x CHF 24 824 + CHF 12 000)	CHF	26 894
Totale pagamenti per rendite dall'età di 65 anni:		
Rendita di vecchiaia	CHF	24 824
Rendita per il coniuge assicurata (60% x CHF 24 824)	CHF	14 894

Allegato 3: Liquidazione parziale

Il presente regolamento per la liquidazione parziale si basa sugli artt. 53b e 53d LPP, sugli artt. 27g e 27h OPP2 e sull'art. 29 nonché sulla terminologia del Regolamento di previdenza del 19 novembre 2010.

Art. 1 Presupposti per una liquidazione parziale

¹ Si considerano soddisfatti i presupposti per una liquidazione parziale se

- a) avviene una considerevole riduzione del personale di un datore di lavoro affiliato;
- b) viene effettuata una ristrutturazione dell'azienda di un datore di lavoro con conseguente riduzione del personale, oppure
- c) viene sciolto un contratto di affiliazione e si continua a gestire la fondazione.

² Si definisce «considerevole» una riduzione del personale quando comprende almeno le seguenti riduzioni nel numero di persone e nei fondi collegati:

Lavoratori	Riduzione del personale e dei fondi collegati in percentuale
> 100 persone	10%
da 50 a 99 persone	20%
da 10 a 49 persone	30%
da 1 a 9 persone	50%

In tal senso la riduzione della categoria immediatamente superiore in «Riduzione del personale e dei fondi collegati» nominalmente corrisponde almeno alla riduzione della categoria precedente.

³ Si parla di ristrutturazione quando i settori di attività finora presenti in un'azienda vengono accorpati, sospesi, venduti, esternalizzati o modificati in altro modo e ciò comporta una riduzione del personale e dei fondi collegati a ciascuno nella seguente misura:

Lavoratori	Riduzione del personale e dei fondi collegati in percentuale
> 100 persone	5%
da 50 a 99 persone	10%
da 10 a 49 persone	15%
da 1 a 9 persone	25%

In tal senso la riduzione della categoria subito superiore «Dimensione del personale e dei fondi collegati» nominalmente corrisponde almeno alla riduzione della categoria precedente.

⁴ Risultano determinanti la diminuzione del personale o una ristrutturazione o la riduzione dei fondi collegati che si verificano nell'arco dei 12 mesi seguenti alla corrispondente decisione degli organi competenti del datore di lavoro. Qualora il piano di riduzione preveda un periodo più lungo o più breve, sarà tale termine a divenire determinante.

Art. 2 Quota di patrimonio di previdenza libera o di disavanzo

¹ Se sono stati soddisfatti i presupposti per una liquidazione parziale, sussiste il diritto a una quota dei fondi liberi. Un eventuale disavanzo tecnico viene dedotto proporzionalmente dalla prestazione d'uscita a condizione che non riduca l'aver di vecchiaia LPP.

² I fondi liberi (o un disavanzo tecnico) a livello di cassa di previdenza vengono comunque

assegnati in modo proporzionale all'effettivo in uscita.

I fondi liberi a livello di Fondazione sono assegnati proporzionalmente in misura non superiore a quella raggiunta dal grado di copertura della Fondazione di cui all'art. 44 OPP2 dalla data di affiliazione della cassa di previdenza. Questa regolamentazione si applica per analogia in caso di disavanzo tecnico e di deterioramento del grado di copertura della Fondazione ai sensi dell'art. 44 OPP2 dalla data di affiliazione della cassa di previdenza.

³ In caso di uscite individuali sussiste un diritto individuale ai fondi liberi. In caso di uscita collettiva i fondi liberi sono trasferiti collettivamente se il valore-obiettivo per le riserve di fluttuazione della fondazione ricevente è raggiunto almeno per la metà, diversamente vengono trasferiti in modo individuale. Non sussiste alcun diritto a un'assegnazione individuale della quota di fondi liberi.

⁴ Si parla di uscita collettiva quando la metà dei destinatari uscenti o almeno 10 destinatari si trasferiscono contemporaneamente a un altro istituto di previdenza.

Art. 3 Ammontare del patrimonio libero e del disavanzo

¹ Viene definito patrimonio libero (o rispettivamente disavanzo) il risultato positivo (negativo) dato dalla somma degli attivi da cui sono dedotte le riserve di fluttuazione espone nel bilancio commerciale, le riserve di contributi del datore di lavoro, i capitali di terzi come ratei e risconti passivi, debiti diversi e passività, nonché i fondi dei destinatari vincolati per regolamento (avere di vecchiaia, avere d'uscita e capitali di copertura delle rendite) e le riserve tecniche.

Le riserve tecniche e le riserve di fluttuazione sono determinate in base alle corrispondenti disposizioni regolamentari.

² Il diritto a fondi liberi e riserve dei destinatari che rimangono nell'istituto di previdenza è sempre collettivo. Anche un eventuale disavanzo spetta in modo collettivo ai destinatari che rimangono.

³ Qualora gli attivi o i passivi determinanti subiscano una variazione di oltre il 5% tra la data di riferimento per la liquidazione parziale e il trasferimento del patrimonio libero, viene effettuato un adeguamento.

Art. 4 Quota delle riserve tecniche e delle riserve di fluttuazione di valore

¹ In caso di uscita collettiva sussiste, oltre al diritto ai fondi liberi, un diritto collettivo proporzionale alle riserve di fluttuazione e anche, qualora e nella misura in cui vengano trasferiti i rischi corrispondenti, un diritto collettivo proporzionale alle riserve tecniche. Il Consiglio di Fondazione deve deliberare in merito all'assegnazione.

² Non sussiste alcun diritto collettivo alle riserve tecniche e alle riserve di fluttuazione di valore se la liquidazione parziale è stata provocata dal gruppo che esce in forma collettiva.

³ Il diritto proporzionale alle riserve tecniche e alle riserve di fluttuazione è determinato in base a quanto stabilito dal perito in materia di previdenza professionale e ai valori di riferimento esposti nel bilancio commerciale.

Il diritto alle riserve di fluttuazione degli assicurati che escono in forma collettiva corrisponde al loro diritto in misura proporzionale al capitale di risparmio e alla riserva matematica. Il diritto deve essere ridotto della misura in cui gli assicurati uscenti hanno meno contribuito ad alimentare le corrispondenti riserve rispetto agli assicurati che restano.

⁴ Qualora gli attivi o i passivi determinanti subiscano una variazione di oltre il 5% tra la data di riferimento per la liquidazione parziale e il trasferimento delle riserve tecniche e di fluttuazione,

viene effettuato un adeguamento.

⁵ La modalità e l'entità dei rischi trasferiti nonché la data di riferimento per il trasferimento ed eventuali modifiche ai sensi del cpv. 4 devono essere precisati nel contratto di trasferimento.

Art. 5 Data di riferimento e presupposti

¹ La data di riferimento per determinare il patrimonio libero, le riserve tecniche e le riserve di fluttuazione nonché la sottocopertura è il giorno di chiusura del bilancio più vicino alla scadenza del periodo successivo all'evento che ha portato alla liquidazione parziale (art. 1 cpv. 4).

² Per stabilire il patrimonio libero e il disavanzo sono determinanti il bilancio commerciale verificato dall'organo di controllo e il rapporto attuariale redatto alla data di riferimento dal perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.

Art. 6 Piano di ripartizione

¹ La ripartizione del patrimonio libero avviene in una prima fase tra i gruppi dei beneficiari di rendite e degli assicurati in base alle somme spettanti ad ambedue i gruppi per quanto riguarda i capitali di copertura delle rendite e le prestazioni d'uscita.

² La ripartizione dei diritti avviene in una seconda fase in base

- alle riserve matematiche individuali per i beneficiari di rendite,
- alle prestazioni d'uscita computabili e agli anni interi di contribuzione per gli assicurati.

La prestazione d'uscita computabile e gli anni di contribuzione pesano ciascuno per la metà.

Con prestazione d'uscita computabile degli assicurati si intende l'effettiva prestazione d'uscita, da cui vengono detratti i conferimenti di libero passaggio e le somme di riscatto che sono stati versati alla Fondazione nei cinque anni precedenti la data di riferimento e a cui vengono sommate le prestazioni d'uscita erogate nel medesimo periodo (prelievi anticipati per promozione della proprietà d'abitazioni / divorzio).

³ Per i trasferimenti collettivi deve essere sottoscritto un contratto di trasferimento che deve essere portato a conoscenza dell'autorità di vigilanza. Per il trasferimento dei diritti individuali si fa riferimento agli articoli da 3 a 5 e all'art. 25f LFLP.

Art. 7 Procedura

¹ Il Consiglio di Fondazione deve accertare la sussistenza delle circostanze per la liquidazione parziale e decidere l'esecuzione di una liquidazione parziale. Deve identificare in particolare l'evento che ha condotto alla liquidazione parziale, il momento esatto in cui si è verificato e il periodo determinante ai sensi dell'art. 1 cpv. 4.

² Nel quadro delle disposizioni di legge e del presente Regolamento e basandosi sulla relazione di un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, il Consiglio di Fondazione determina

- i fondi liberi,
- le riserve tecniche e le riserve di fluttuazione,
- il disavanzo e la sua attribuzione,
- il piano di ripartizione.

Il Consiglio ne deve dare informazione all'autorità di vigilanza, all'organo di controllo e al perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.

Se è verosimile che la liquidazione parziale sia collegata ad un disavanzo tecnico (sottocopertura), il Consiglio di Fondazione può decidere di ridurre conseguentemente la prestazione di libero passaggio degli assicurati interessati dalla liquidazione parziale. Un'eventuale integrazione a posteriori ha luogo dopo che la liquidazione parziale è stata attuata con valore legale.

³ Il Consiglio di Fondazione comunica per iscritto la liquidazione parziale ai beneficiari di rendite e agli assicurati, illustrando loro le diverse fasi della procedura e istruendoli in merito alla possibilità di visionare il bilancio commerciale determinante, il rapporto attuariale e il piano di ripartizione presso la sede dell'istituto di previdenza entro 30 giorni.

Qualora non si possa garantire che tutti gli interessati ricevano l'informazione scritta, il Consiglio di Fondazione deve comunque provvedere a pubblicarla tre volte sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

⁴ I beneficiari di rendite e gli assicurati hanno diritto entro il termine di 30 giorni di prendere visione dei presupposti per la liquidazione parziale presso il Consiglio di Fondazione nonché di presentare opposizione contro la procedura e contro il piano di ripartizione.

⁵ Se vengono presentate opposizioni, il Consiglio di Fondazione le deve trattare dopo l'audizione degli oppositori e fornire risposta scritta. Qualora debbano essere accolte, si provvede ad un corrispondente adeguamento del piano di ripartizione e/o della procedura.

⁶ Scaduto il termine per la presa in visione, il Consiglio di Fondazione informa l'autorità di vigilanza in merito alle opposizioni pervenute alla loro eventuale trattazione.

Se non sono presentate opposizioni o se è possibile chiuderle in modo consensuale, il Consiglio di Fondazione porta a compimento il piano di ripartizione dopo che l'autorità di vigilanza ha confermato per iscritto che anche presso di lei non sono pervenute opposizioni entro la scadenza prevista. La liquidazione parziale assume di conseguenza valore legale.

⁷ Nel caso non si possa trovare un accordo, il Consiglio di Fondazione trasmette all'autorità di vigilanza l'opposizione corredata della propria presa di posizione scritta e di eventuale altra documentazione a supporto.

L'autorità di vigilanza verifica e decide relativamente ai presupposti, alla procedura, al piano di ripartizione e all'opposizione.

⁸ La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale entro il termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 74 LPP. Il ricorso ha però effetto sospensivo solamente se il presidente della sezione competente del Tribunale amministrativo federale o il giudice istruttore dispongono in tal senso d'ufficio o su richiesta del ricorrente.

Art. 8 Assunzione dei costi

I costi per l'esecuzione della liquidazione parziale sono a carico della cassa di previdenza o devono essere assunti dal datore di lavoro in caso di carenza di fondi disponibili.

Art. 9 Approvazione / variazioni / consegna

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Fondazione nella riunione del 20 novembre 2009. Il Regolamento e tutti gli aggiornamenti sono stati approvati dall'autorità di vigilanza competente il 18 marzo 2011 e devono essere consegnati a tutti i destinatari.

Basilea, 20 novembre 2009

Il Consiglio di Fondazione

Consiglio di Fondazione

Urs Santschi
Presidente

Christian Willi
Membro del

Allegato 4 – Misure di risanamento

Misure da adottare in caso di copertura insufficiente
(art. 38 Equilibrio finanziario)

Nell'Allegato 4 sono descritte le possibili misure di risanamento che la Fondazione prevede di adottare per ovviare a problemi di copertura insufficiente di singoli Separate Account (pool patrimoniale) o di singole casse di previdenza. Il Consiglio di Fondazione decide in merito alle misure di risanamento da adottare e le verifica con cadenza semestrale. Il Consiglio di Fondazione impone ai pool patrimoniali dei termini per il risanamento. I pool patrimoniali possono partecipare alla scelta delle misure di risanamento da adottare. Devono essere comunque osservati i principi di cui all'art. 65d LPP.

La quantificazione concreta delle misure caso per caso viene effettuata in base all'entità e alla durata della sottocopertura. Questa viene discussa con l'esperto in materia di previdenza professionale di riferimento e, nel caso di pool patrimoniali chiusi, con la competente commissione previdenziale. Il Consiglio di Fondazione si orienta in base alla seguente tabella:

GC	Durata in anni della sottocopertura in essere						
	1	2	3	4	5	6	7
<85%	x	x	x	x	x	x	x
<90%		x	x	x	x	x	x
<95%			x	x	x	x	x
<100%				x	x	x	x

La «x» sta ad indicare che è necessario adottare delle misure. La struttura delle misure si basa sugli artt. 65c, 65d e 65e LPP. La quantità di misure da adottare deve essere scelta in modo da garantire l'eliminazione della sottocopertura entro al massimo 7 anni dal momento in cui si è verificata, come da modello.

Anche in caso di copertura insufficiente potrebbe non essere necessario adottare misure, a condizione che non sussista un disavanzo di finanziamento e che la sottocopertura sia sanabile anche senza misure come da modellizzazione entro al massimo 7 anni.

Il Consiglio di Fondazione ha la facoltà di scostarsi in singoli casi da questa tabella se ne fornisce giustificazione. Soprattutto in presenza di un rischio strutturalmente elevato e tenuto conto dei beneficiari di rendita di un pool patrimoniale, le misure di risanamento possono essere adottate in anticipo.

Le misure concrete di risanamento sono riportate nell'art.8 del presente Allegato.

Art. 1 Tasso d'interesse ridotto o nullo

Se la Fondazione presenta una sottocopertura, il Consiglio di Fondazione può decidere ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di previdenza di applicare un tasso d'interesse ridotto o nullo all'intero avere di vecchiaia o ad una parte di esso.

Art. 2 Limitazione del prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni

Il Consiglio di Fondazione può rifiutare il prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni destinato al rimborso di un mutuo ipotecario per quei pool patrimoniali che si trovano in situazione di sottocopertura e questo per tutta la durata della stessa.

Art. 3 Riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo

¹ Il datore di lavoro affiliato a un proprio pool patrimoniale chiuso può effettuare conferimenti volontari al conto separato «Riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo» in cui può trasferire anche fondi dalla riserva di contributi del datore di lavoro ordinaria.

² I conferimenti non possono superare l'entità della sottocopertura e non producono interessi. Non possono essere impiegati per prestazioni, assoggettati a pegno o ceduti né ridotti in qualunque altro modo.

³ Dopo che la sottocopertura è stata risanata, la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzo deve essere estinta e trasferita nella riserva di contributi del datore di lavoro ordinaria. Non è possibile effettuare un'estinzione parziale anticipata.

Art. 4 Versamento unico del datore di lavoro

¹ Il datore di lavoro affiliato a un proprio pool patrimoniale chiuso può conferire fondi sotto forma di versamenti unici nel patrimonio di previdenza riducendo o sanando così una sottocopertura.

² Il datore di lavoro non può più attingere in un momento successivo a questi fondi.

Art. 5 Contributi di risanamento

Il Consiglio di Fondazione può imporre contributi di risanamento paritetici per pool patrimoniali che evidenziano una notevole sottocopertura.

Art. 6 Contributi di risanamento da beneficiari di rendite

Il Consiglio di Fondazione può disporre la riscossione di contributi di risanamento da beneficiari di rendite ai sensi dell'art. 65d cpv. 3 lett. b LPP. I beneficiari di rendite vengono opportunamente informati.

Art. 7 Tasso di interesse inferiore al tasso minimo di interesse LPP ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 LPP

Nel caso di pool patrimoniali che presentino una notevole sottocopertura, il Consiglio di Fondazione può ridurre il tasso di interesse minimo di non oltre lo 0,5% per tutto il periodo di sottocopertura, ma comunque per non più di cinque anni, previa informazione agli assicurati (art. 65d cpv. 4 LPP).

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Basilea, 21 novembre 2014

Il Consiglio di Fondazione

Allegato 5 al Regolamento di previdenza

Si devono compensare sul lungo periodo le diverse aliquote di conversione che la Fondazione garantisce ai destinatari nel corso della sua attività, attraverso miglioramenti delle prestazioni sotto forma di versamenti unici ai corrispondenti gruppi di destinatari (coorti).

Si verifica un miglioramento delle prestazioni per le rendite di vecchiaia correnti di una coorte se nel corso dell'anno d'esercizio la riserva di fluttuazione è stata alimentata almeno fino al 75% e se la remunerazione media dell' avere di vecchiaia degli assicurati attivi (a livello di Separate Account, non di gruppo dell'anno di affiliazione) degli ultimi cinque anni è maggiore del tasso d'interesse garantito di una coorte contenuto nell' aliquota di conversione, tenuto conto inoltre dei precedenti miglioramenti delle prestazioni già realizzati/pagati.

anno effettivo di pensionamento (coorti)	tasso d'interesse garantito
fino al 2005	4,30%
2006 – 2010	4,20%
2011 – 2012	4,10%
2013 – 2016	3,60%
2017	3,50%
2018	3,20%
2019	2,90%

All'interno dell'effettivo dei beneficiari di rendite, l'entità del miglioramento delle prestazioni è determinato in base al capitale di copertura calcolato a una data di riferimento.

Il miglioramento delle prestazioni ammonta all'1% del capitale di copertura individuale per beneficiario di rendite.

I fondi assegnati sono erogati ai beneficiari di rendite di vecchiaia sotto forma di una liquidazione unica in capitale entro il 30.09 dell'anno successivo. Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia muore prima che il pagamento del capitale sia effettuato, il diritto si estingue.

Questa norma non si applica alle rendite per superstiti e di invalidità e alle loro aspettative future.

I Separate Account possono applicare disposizioni in deroga. Eventuali scostamenti devono essere indicati nel piano previdenziale (Allegato 1).

Basilea, 1° giugno 2017

Il Presidente del Consiglio di Fondazione
sig. Urs Santschi

Il Vicepresidente del Consiglio di Fondazione
sig. Dieter Sutter